

Polizza R.C. AUTO (Van e Camper)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

Prodotto: "GUIDARE PROTETTI VAN"

I° Ed. Ottobre 2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (Autocarri fino a 70 q.li e Camper) per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private;
- ✓ la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione;
- ✓ la Responsabilità Civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello non targato;
- ✓ la Responsabilità Civile del proprietario o locatario quando il veicolo, dato in uso ai dipendenti, è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ✓ la Responsabilità Civile per i danni involontariamente causati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico e scarico dal veicolo senza l'utilizzo di mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna;
- ✓ il Ricorso terzi da incendio per i danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo;
- ✓ la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree aeroportuali.
- ✓ i Veicoli adibiti a scuola guida per i danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato.

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 euro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e di 1.220.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

Per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza, con un limite massimo di 10.000.000 euro per sinistro.

Insieme alla garanzia base della Responsabilità Civile sono previste garanzie aggiuntive: RCA Plus e Danni da veicolo non assicurato.

Coperture opzionali quali, tra le altre, Incendio, Furto, Kasko, Assistenza, Tutela legale.

Le garanzie aggiuntive e le coperture opzionali sono valide esclusivamente se vengono acquistate ed è stato pagato il rispettivo premio.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente dell'Auto responsabile del sinistro, per i danni alla persona e alle cose;

Per i soli danni alle cose:

- ✗ il proprietario dell'Auto, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario del veicolo in leasing;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
- ✗ i parenti ed affini dei soggetti indicati nei punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico;
- ✗ i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai punti precedenti qualora l'assicurato è una società.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- ✗ dolo del conducente;
- ✗ veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.



Ci sono limiti alla copertura?

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive, prove o gare di velocità non autorizzate;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! veicolo utilizzato in violazione delle disposizioni vigenti nei casi di: veicolo adibito a scuola guida senza la presenza dell'istruttore, veicolo a noleggio con conducente o veicolo con targa prova;
- ! danni al manto stradale provocati da veicoli su ruote non gommate o dal trasporto di marmi e da mezzi sgombraneve;
- ! trasporto in eccedenza alla massa massima consentita;
- ! in conseguenza dell'inopponibilità prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia, negli Stati dello Spazio Economico Europeo e negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA MPS Assicurazioni Danni, le cui sigle internazionali non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente ai terzi.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il contratto è stipulato con frazionamento annuale, ma, con una maggiorazione del premio, puoi chiedere il frazionamento semestrale. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza e ha effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata nel contratto senza necessità di disdetta. La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo. In questi casi sei tenuto a dare tempestiva comunicazione ad AXA MPS Assicurazioni Danni e hai diritto al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N. Hai anche diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione, o dalla ricezione della documentazione contrattuale, qualora la polizza venga perfezionata mediante tecniche di commercializzazione a distanza.

Assicurazione R.C. Auto

Autocarri fino a 70 q.li, Camper

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi r.c.auto
(DIP aggiuntivo R.C. auto)

Impresa: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.



Prodotto: "Guidare Protetti VAN"

I° Ed. Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il numero 1.00049. Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia); tel. +39 06 51760.1; sito internet: www.axa-mps.it; e-mail: info@axa-mpsdatanni.it, PEC: axamspdanni@legalmail.it.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., con sede legale in Italia, Roma, Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39 06 51760.1 – Fax +39 06 51760551, Smart Center 800.231.187; indirizzo internet: www.axa-mps.it; indirizzo di posta elettronica: info@axa-mpsdatanni.it

AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00049.

Il patrimonio netto di AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 127 milioni di cui € 39 milioni di capitale sociale interamente versato e € 61 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

È possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) visitando il sito internet www.axa-mps.it (percorso <https://corporate.axa.it/axa-italia-chi-siamo>).

Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 134%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nel Documento informativo precontrattuale (DIP).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	AXA MPS Assicurazioni Danni ti tiene indenne, fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale), per i danni che il tuo veicolo può provocare a terzi. La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000,00 per i danni alla persona , indipendentemente dal numero delle vittime, e di € 1.220.000,00 per i danni alle cose , indipendentemente dal numero dei danneggiati. Puoi concordare con AXA MPS Assicurazioni Danni massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge, accettando di pagare un premio più alto. Per la circolazione nelle aree aeroportuali , la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza, con un limite massimo di € 10.000.000,00 per sinistro .
Garanzie estese	Non sono previste ulteriori garanzie estese offerte gratuitamente.

Tipo di guida	Il prodotto prevede la sola Guida Libera .
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO	
Bonus/Malus con franchigia	Prevede uno sconto sul premio RCA a fronte di una franchigia fissa di € 1.000,00 per ogni sinistro.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
R.C.A. Plus	Sono previste: • alcune estensioni di copertura (es. Ricorso terzi da incendio); • la rinuncia o la riduzione delle rivalse per specifici casi previsti dal contratto (es. guida in stato di ebbrezza), che ti evitano di rimborsare in tutto o in parte le somme versate da AXA MPS Assicurazioni Danni ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno.
Danni causati da veicolo non assicurato	AXA MPS Assicurazioni Danni, sostituendosi al Fondo Garanzia Vittime della Strada, ti indennizza per i danni materiali e corporali subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato nei limiti dei massimali di legge in vigore al momento del sinistro.
Carico e scarico con mezzi meccanici	AXA MPS Assicurazioni Danni assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCA, la responsabilità civile del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO (opzionale)	
Garanzie di base	AXA MPS Assicurazioni Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal tuo veicolo a seguito di: incendio, fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione . AXA MPS Assicurazioni Danni garantisce inoltre la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza quando lo stesso non è in circolazione fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 100.000,00 per sinistro.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata. Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: • causati da bruciature non seguite da incendio; • agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; • derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni; • derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine; • derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; • le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

FURTO (opzionale)	
Garanzie di base	AXA MPS Assicurazioni Danni ti indennizza della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto, consumato o tentato; rapina consumata o tentata compresi i danni materiali e diretti prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza di tali reati. AXA MPS Assicurazioni Danni risponde anche: • dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del veicolo assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada; • dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo suddetto; • dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria che si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata. La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza. Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi: • l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.); • il furto o la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa; ed i danni: • derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni; • derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine; • derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; • le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Scoperto: In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in polizza.
CRISTALLI (opzionale)	
Garanzie di base	AXA MPS Assicurazioni Danni indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del tuo veicolo dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi o per evento naturale come declinato nella sezione Eventi naturali. Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall'Assicurato) presenti sull'autovettura al momento del sinistro. Sono coperti il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Opzione Cristalli Plus: Puoi amplificare la portata della garanzia base includendo il tetto panoramico e contestualmente eliminando il limite massimo di indennizzo e il limite di numero di prestazioni per anno assicurativo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: La garanzia base prevede un limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di € 600,00 e con l'applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 100,00 per sinistro. Se per la riparazione ti rechi presso una carrozzeria convenzionata con AXA MPS Assicurazioni Danni, la franchigia non viene applicata. Inoltre puoi sostituire integralmente il parabrezza anteriore una sola volta per anno assicurativo. La garanzia Cristalli Plus è prestata con uno scoperto del 10% ed una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per sinistro. Lo scoperto e la franchigia non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con AXA MPS Assicurazioni Danni.

	Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: • derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni; • derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine; • derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; • le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Sono infine esclusi: • le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza; • le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento; • le rotture conseguenti ad atti vandalici o dolosi; • i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli; • i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni ed i plexiglass.
EVENTI NATURALI (opzionale)	
Garanzie Di Base	Copre i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da: • grandine, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non; • pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), valanghe e slavine, fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, allagamenti, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti o cedimento del terreno, caduta di alberi, di sassi e di pietre purché in conseguenza di eventi sopraindicati.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione terremoto Copre i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da terremoto, quando l'evento sia riscontrato su una pluralità di enti.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: In caso di danno parziale è previsto il degrado d'uso, dovuto all'invecchiamento del veicolo, esclusivamente per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico. Per l'Estensione terremoto è previsto un limite di indennizzo pari a € 10.000,00 ed è prestata con lo scoperto ed il minimo indicati in polizza. Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato. Scoperto: In caso di sinistro, anche per l'estensione terremoto, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo indicati in polizza. Recandoti presso una carrozzeria convenzionata con AXA MPS Assicurazioni Danni per la riparazione del veicolo, lo scoperto e il minimo presenti in polizza sono eliminati. Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi i danni da circolazione.
KASKO (opzionale)	
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti cagionati al tuo veicolo derivanti collisione, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada. La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato. Scoperto: In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo indicati in polizza. Recandoti presso una carrozzeria convenzionata con AXA MPS Assicurazioni Danni per la riparazione del veicolo, lo scoperto e il minimo presenti in polizza sono eliminati. Esclusioni: Sono esclusi dalla garanzia i cassoni scarrabili. Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: • derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni; • derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine; • derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; • le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. La garanzia non opera inoltre: • se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; • se il veicolo è condotto con targa prova; • se il veicolo è fornito in locazione o noleggio; • durante la circolazione su pista (autodromi e similari); • per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad incendio, esplosione o scoppio; • per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale; • se il Conducente al momento del sinistro era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura non colposa commessi dall'Assicurato o partecipazione ad imprese temerarie. Sono infine esclusi i danni: • alle ruote, cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia; • causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché, da operazioni di carico e scarico; • determinati da vizi di costruzione.
ATTI VANDALICI E EVENTI SOCIOPOLITICI (opzionale)	
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio o derivanti da atti vandalici o dolosi di terzi .
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato. In caso di danno parziale è previsto il degrado d'uso, dovuto all'invecchiamento del veicolo, esclusivamente per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico. Scoperto: In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo indicati in polizza. Recandoti presso una carrozzeria convenzionata con AXA MPS Assicurazioni Danni per la riparazione del veicolo, lo scoperto e il minimo presenti in polizza sono eliminati. Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del

	proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi i danni da circolazione.
DANNI CAUSATI DA ANIMALI SELVATICI O RANDAGI (opzionale)	
Garanzie di base	Copre i danni materiali e diretti causati al tuo veicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi .
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con il limite massimo di indennizzo pari a € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e senza l'applicazione del degrado d'uso. Gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul veicolo assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato. L'indennizzo non può superare, nel limite del capitale indicato in polizza, il valore commerciale del veicolo, degli accessori e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del sinistro. La liquidazione del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia. Scoperto: In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a tuo carico lo scoperto ed il relativo minimo indicati in polizza. Recandoti presso una carrozzeria convenzionata AXA MPS Assicurazioni Danni per la riparazione del veicolo, lo scoperto e il minimo presenti in polizza sono eliminati. Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: • derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni; • derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine; • derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; • le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
BUSINESS PROTETTO (opzionale)	
solo per Autocarri fino a 70 q.li trasporto cose e Autocarri fino a 70 q.li dati a noleggio /locazione	
Garanzie di base	È un pacchetto di garanzie che ti rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti tuoi o dell'assicurato. Perdita delle chiavi del veicolo Ti rimborsiamo le spese per la sostituzione delle chiavi in seguito a perdita, furto, scippo. La garanzia copre anche le spese per i danni conseguenti alla perdita, inerenti le serrature e l'antifurto. Rimborso delle spese per ripristino air-bag e pretensionatori cinture di sicurezza Ti rimborsiamo le spese sostenute per l'eventuale ripristino di air-bag e/o dei pretensionatori delle cinture di sicurezza del veicolo indicato in polizza, reso necessario in seguito alla loro attivazione in caso di: • incidente della circolazione con responsabilità al 100% del conducente del veicolo assicurato; • causa accidentale dovuta a difettoso funzionamento. Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione Ti rimborsiamo: • le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali; • in caso di operatività della garanzia furto, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo in caso di furto totale del veicolo e successivo ritrovamento dello stesso. Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo Ti rimborsiamo i danni alle attrezzature professionali trasportate sul veicolo, i bagagli portati in viaggio

	in caso di perdita totale del veicolo in conseguenza di incendio, furto senza ritrovamento o incidente da circolazione con responsabilità del conducente. Danni ai locali di proprietà Rimborsiamo i danni ai muri e alle facciate dei locali di proprietà dell'Assicurato e dei soggetti in legame di parentela se non già coperti dalla garanzia di responsabilità civile in quanto già considerati terzi, derivanti da incendio, esplosione o scoppio quando il veicolo non si trovi in circolazione a norma del Codice della Strada. Danni indiretti Ti rimborsiamo il danno indiretto derivante dalla perdita totale del veicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto, rapina, Kasko, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure, nel caso che il veicolo non sia utilizzabile in quanto sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione. Ti rimborsiamo anche in caso di infortunio del dipendente causato da un danno derivante dalla circolazione stradale del veicolo assicurato che ne determina l'impossibilità alla guida. Rimborso tassa di proprietà Rimborsiamo al Proprietario del veicolo la tassa automobilistica nel caso di perdita totale del veicolo assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell'annualità pagata. Duplicato documenti Ti rimborsiamo le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida e dei documenti inerenti l'attività quali licenze e/o autorizzazioni dovuti a furto, incendio, smarrimento. Immatricolazione o passaggio di proprietà Ti rimborsiamo le spese per l'immatricolazione di un nuovo veicolo o del passaggio di proprietà di un veicolo usato sostenute in seguito a furto, incendio, danno da circolazione che determini la perdita totale del veicolo assicurato. Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità Ti rimborsiamo le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo assicurato disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale con ritrovamento; sono comprese le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio. Spese di dissequestro Ci facciamo carico delle spese di gestione del dissequestro se il veicolo assicurato è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente. Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale Ti rimborsiamo le spese per il rilascio dei seguenti documenti in seguito al furto totale del veicolo assicurato: • certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.; • la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA MPS Danni. Indennizzo per sospensione patente dipendenti Indennizziamo forfettariamente per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro il Proprietario del veicolo assicurato, in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di un proprio dipendente o collaboratore alla guida del veicolo assicurato. Contributo per ripristino film e pellicole adesive del veicolo Rimborsiamo il Proprietario del veicolo delle spese sostenute per ripristinare le pellicole adesive già presenti sul veicolo danneggiate in seguito a incidente della circolazione, furto, incendio, atto vandalico, evento sociopolitico o evento naturale.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: Perdita delle chiavi del veicolo La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il rimborso è effettuato con presentazione di regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute e della copia conforme della denuncia fatta alle autorità. Rimborso delle spese per ripristino air-bag e pretensionatori cinture di sicurezza Ti rimborsiamo fino alla concorrenza di € 750,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il rimborso è effettuato se la riparazione viene eseguita presso una delle carrozzerie/riparatori convenzionati con AXA MPS Assicurazioni Danni, dietro presentazione di fattura o di altro documento probante. Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione Il rimborso avviene se sono forniti i documenti giustificativi delle spese sostenute. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100,00 per sinistro e per anno assicurativo. Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo La garanzia è valida esclusivamente per le cose di proprietà del conducente, del proprietario del veicolo o dei trasportati o dei familiari trasportati.

	In caso di sinistro farà fede la copia della denuncia alle autorità competenti. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 750,00 per sinistro e per anno assicurativo. Danni ai locali di proprietà La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Danni indiretti È previsto un indennizzo di € 50,00 per ciascun giorno, con il massimo di 15 giorni per ogni annualità assicurativa, che è corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia ad AXA MPS Assicurazioni Danni e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo. In caso di infortunio del dipendente ti rimborsiamo € 50,00 per ogni giorno di inabilità risultante da certificato medico fino a un massimo di € 750,00. Rimborso tassa di proprietà Il rimborso è previsto fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro, previa presentazione di copia della documentazione di pagamento. Duplicato documenti Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo. Immatricolazione o passaggio di proprietà Il rimborso è effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute. Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità. Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a € 200,00 per sinistro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto. Spese di dissequestro Se non ti avvali dell'assistenza legale fornita da AXA MPS Assicurazioni Danni, puoi rivolgerti ad un legale di tua fiducia ma, in tal caso, la garanzia copre solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e solo per i diritti ed onorari di patrocinio. Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale Il rimborso viene effettuato dietro presentazione della denuncia di furto, delle ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro. Indennizzo per sospensione patente dipendenti La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50,00 al giorno per un massimo di 30 giorni. Contributo per ripristino film e pellicole adesive del veicolo La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Il rimborso avviene dietro presentazione della fattura di riparazione. Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: • derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni; • derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine; • derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; • le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Inoltre per: Immatricolazione o passaggio di proprietà e Duplicato documenti Sono escluse le spese di agenzia. Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.
CAMPER PROTETTO (opzionale) solo per Camper	
Garanzie di base	È un pacchetto di garanzie che ti rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti tuoi o dell'assicurato. Garanzia danni al veicolo in seguito al trasporto su vettore

	Ti rimborsiamo i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente, del veicolo stesso a bordo di treni, navi o navi traghetto (vettori) nei seguenti casi: 1. affondamento, deragliamento del vettore; 2. allagamento della stiva; 3. scontro del vettore con altri mezzi; 4. caduta accidentale o urto di merci o attrezzature di proprietà del vettore; 5. conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, etc.); 6. perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal Codice della Navigazione. La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore. Danni da inquinamento Ti assicuriamo i danni da inquinamento cagionati dalla fuoriuscita dei liquidi a bordo del mezzo necessari al suo funzionamento quando non si trovi in circolazione. Contribuito per perdita dei bagagli Ti rimborsiamo i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio o furto del veicolo o incidente da circolazione con responsabilità del conducente che comporti la perdita totale del veicolo. Estensione garanzia incendio del contenuto Ti rimborsiamo i danni al contenuto ed alle attrezzature presenti all'interno del Camper in caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo. Rinuncia alla rivalsa nei confronti della struttura di rimessaggio in caso di incendio Rinunciamo al diritto di rivalsa nei confronti della struttura presso la quale è ricoverato il veicolo in caso di incendio di cui sia responsabile. La garanzia è prestata in presenza della garanzia incendio. Documenti protetti - Rimborso tassa di proprietà Rimborsiamo al Proprietario del veicolo la tassa automobilistica nel caso di perdita totale del veicolo assicurato senza ritrovamento. - Duplicato patente di guida Rimborsiamo il Contraente delle spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida dovuto a furto, incendio, smarrimento. - Immatricolazione o passaggio di proprietà Rimborsiamo il Proprietario del veicolo delle spese per l'immatricolazione di un nuovo veicolo o del passaggio di proprietà di un veicolo usato sostenute in seguito a furto, incendio, danno da circolazione che determini la perdita totale del veicolo assicurato. - Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità Rimborsiamo le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo assicurato disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale con ritrovamento; sono comprese le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio. - Spese di dissequestro Sono a nostro carico le spese di gestione del dissequestro se il veicolo assicurato è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente. - Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale Rimborsiamo le spese per il rilascio dei seguenti documenti in seguito al furto totale del veicolo assicurato: - certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.; - la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA MPS Assicurazioni Danni. Danni al serbatoio Rimborsiamo i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi, se assicurati, i relativi accessori ed apparecchi audiofonovisivi, da esplosione di altri serbatoi installati sul veicolo assicurato. L'assicurazione opera in estensione della garanzia incendio se presente. Estensione della copertura ai cristalli in plexiglass Estendiamo la copertura della garanzia cristalli compresa l'opzione Cristalli Plus anche alle vetrate in plexiglass.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: Garanzia danni al veicolo in seguito al trasporto su vettore Qualora per il medesimo rischio sia operante un'altra copertura assicurativa prestata da altra Impresa, la presente garanzia è prestata nella forma "a secondo rischio" per la parte di danno che eccede l'indennizzo corrisposto sulla base della predetta copertura. In ogni caso la garanzia opera con il limite massimo di € 10.000,00. Contribuito per perdita dei bagagli La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati: capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio. In caso di sinistro l'assicurato deve presentare la copia della denuncia alle autorità competenti. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo. Estensione garanzia incendio del contenuto La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo. Documenti protetti - Rimborso tassa di proprietà Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell'annualità pagata fino ad un massimo di € 200,00, previa presentazione di copia della documentazione di pagamento. - Duplicato patente di guida Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato. - Immatricolazione o passaggio di proprietà Il rimborso è effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute. - Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità. Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a € 200,00 per sinistro, comprensivo delle eventuali spese di trasporto. - Spese di dissequestro Se non ti avvali dell'assistenza legale fornita da AXA MPS Assicurazioni Danni, puoi rivolgerti ad un legale di tua fiducia ma, in tal caso, la garanzia copre solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e solo per i diritti ed onorari di patrocinio. - Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale Il rimborso viene effettuato dietro presentazione della denuncia di furto, delle ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro. Esclusioni: Sono sempre esclusi i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del proprietario del veicolo, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso. Sono inoltre esclusi i danni: • derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni; • derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine; • derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento; • le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie; • derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Inoltre per: Garanzia danni al veicolo in seguito al trasporto su vettore Sono esclusi i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico ai fini del trasporto del veicolo assicurato e i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio. Contribuito per perdita dei bagagli Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audio-fono-visivi gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. Duplicato patente di guida e Immatricolazione o passaggio di proprietà Sono escluse le spese di agenzia.
---	--

INFORTUNI DEL CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	Assicura il conducente per gli infortuni subiti: • in conseguenza della circolazione stradale e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il veicolo indicato in polizza in condizioni di riprendere la marcia oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo; • in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Durante la guida sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da: • annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo; • alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; • ernie addominali traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo; • colpo di sonno, stato di malore, vertigine o incoscienza; • imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi; • aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non ne abbia preso parte attiva; • trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane o smottamenti. Le somme assicurate sono quelle indicate in polizza e rappresentano il massimo indennizzabile per gli infortuni riguardanti il caso di "Morte" o quello di "Invalidità permanente".
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio: è previsto il rimborso delle spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro o il rimborso per i giorni di degenza e/o di gessatura.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: Per una percentuale di invalidità permanente accertata fino al 20%, l'entità dell'indennizzo è pari alla percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia del 5%; Per una percentuale di invalidità permanente accertata superiore al 20% e fino al 60%, l'entità dell'indennizzo è pari alla percentuale accertata applicata sulla somma assicurata, senza applicazione della franchigia; Per una percentuale di invalidità permanente accertata superiore al 60% e fino all'80%, l'entità dell'indennizzo è pari al 100% della somma assicurata, senza applicazione della franchigia; Per una percentuale di invalidità permanente accertata superiore all'80%, l'entità dell'indennizzo è pari al doppio della somma assicurata, senza applicazione della franchigia. Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio Rimborsiamo fino all'80% delle spese di cura sostenute, restando il rimanente 20% a tuo carico con il minimo di € 50,00 per sinistro e per persona. Per il trasporto sanitario all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al domicilio, effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro, rimborsiamo fino a € 2.000,00 per sinistro. Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio: Se non sono state richieste le spese per la degenza, viene riconosciuta una diaria di € 50,00 per ogni giorno di ricovero e per un periodo massimo di 180 giorni. Nel caso in cui sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno della rimozione del gesso, con il massimo di 30 giorni per evento. Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero. Esclusioni: Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza. L'assicurazione non comprende: • gli infortuni determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato. L'assicurazione non comprende inoltre gli infortuni derivanti da: • guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, fatto salvo quanto previsto nelle coperture di base sopra riportate; • trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; • partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; • abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; • delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'Assicurato; • infarti miocardici; • ernie, fatto salvo quanto previsto nelle coperture di base sopra riportate. L'assicurazione non opera: • per le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici;

	• le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S); • a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo; • se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.
GARANZIA ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	Le prestazioni operano in caso di guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico e sono valide per il veicolo assicurato nei seguenti casi: • sempre, mediante il contatto telefonico con la Centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno; • con il limite di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro; • entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione; • con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'Assicurato soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative. Prestazioni: Informazioni Soccorso stradale Trasferimento del carico trasportato (garanzia non valida per i camper) Taxi sul luogo di fermo Spese di soggiorno Rientro o prosecuzione del viaggio Rimpatrio del veicolo dall'estero Veicolo in sostituzione (garanzia valida solo in Italia) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto Rimpatrio della salma Consulto medico telefonico Trasferimento/Rimpatrio sanitario Pronto intervento cristalli
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Assistenza Plus: con la formula Plus hai un ampliamento delle coperture ed il massimale è pari a € 1.500,00 per sinistro per un massimo di 3 sinistri per anno. Il massimale unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il massimale è illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni: Le prestazioni delle coperture "Assistenza" e "Assistenza Plus" non sono dovute nei seguenti casi: - atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza); - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; - sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio; - eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; - circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza; - circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose; - immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice; - immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione; - uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove; - conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti; - conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni; - circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario); - qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente; - appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale).
GARANZIA TUTELA LEGALE (opzionale)	
Garanzie di base	Ti tuteliamo legalmente, fino al massimale di € 15.000,00 per sinistro, per la difesa dei tuoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, a seguito di un sinistro accaduto durante la circolazione del veicolo. Inoltre tuteliamo te, il coniuge e i tuoi figli minori conviventi, nel caso in cui veniate coinvolti in un incidente stradale in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni: Le garanzie non sono valide: a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto; b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; c) per fatti dolosi delle persone assicurate; d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti; e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005; f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato; g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI; h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere; i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.
DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE (opzionale)	
Garanzie di base	Rimborsiamo i danni e/o perdite materiali e diretti che le merci di tua proprietà ed inerenti la tua attività produttiva e/o commerciale possano subire quando trasportate a bordo del veicolo indicato in polizza a causa di: a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio; b) ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente; c) collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro stesso.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni: Mettiamo a tua disposizione un contributo annuo di € 2.000,00 per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità della garanzia. La validità della garanzia è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali: • che il Contraente abbia un proprio interesse assicurabile sulle merci oggetto di assicurazione e che i rischi del trasporto siano a suo carico; • che il trasporto venga effettuato nel pieno rispetto delle leggi vigenti; • che non siano state stipulate, anche da soggetti diversi, altre assicurazioni contro i danni alle merci trasportate dall'autoveicolo indicato in polizza. La franchigia di polizza viene stabilita in € 100,00 nella forma "pagamento integrale eccedendo"; volendo con questo intendere: • che la liquidazione del contributo verrà effettuata previa deduzione della franchigia di polizza, e ciò sino a concorrenza del limite annuo massimo d'indennizzo di € 2.000,00, qualora la perdita o il danno alle merci trasportate, maggiorati delle spese di contenimento del danno, risultino inferiori al limite annuo massimo d'indennizzo messo a disposizione da AXA MPS Assicurazioni Danni, ovvero • che la liquidazione del contributo verrà effettuata senza deduzione di alcuna franchigia qualora il danno o la perdita, maggiorati delle spese di contenimento del danno, risultino superiori al limite annuo massimo d'indennizzo messo a disposizione da AXA MPS Assicurazioni Danni. Esclusioni: La presente garanzia non potrà, in nessun modo, essere invocata quale assicurazione della responsabilità del vettore stradale. Sono sempre esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da dolo o colpa grave del Contraente, di suoi rappresentanti o dipendenti; Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

	a) carte valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, oggetti d'arte o d'antiquariato; b) pelli grezze e/o semi-lavorate, pellicce, prodotti farmaceutici; c) materiale foto-ottico ed audiovisivo, apparecchi radio, TV, HI-FI, HI-TECH, telefonia, computer e relativi accessori; d) merci infiammabili, esplodenti o pericolose; e) merci deperibili da trasportarsi con autoveicoli muniti di impianto frigorifero; f) autoveicoli, animali vivi, masserizie, merci usate o già danneggiate.
--	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP)



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Tu o il proprietario del veicolo **dovete comunicare** il sinistro **entro 3 giorni** ad AXA MPS Assicurazioni Danni. Per la denuncia dei **sinistri da RCA** è indispensabile utilizzare il "modulo di constatazione amichevole" (c.d. modulo blu o modulo CAI).

La richiesta di risarcimento la devi indirizzare ad AXA MPS Assicurazioni Danni:

- se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia;
- se, pure in presenza di danni fisici subiti dal Contraente, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento la devi indirizzare alla Compagnia di controparte se:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni riportate dal Conducente sono gravi.

Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento la devi indirizzare alla CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.

In caso di **sinistro derivante da furto, atti vandalici, eventi naturali e sociopolitici**, occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il sinistro avvenga all'estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Una copia delle denunce deve essere consegnata all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Assicurazioni Danni.

Assistenza diretta/in convenzione:

Le carrozzerie convenzionate

AXA MPS Assicurazioni Danni mette a tua disposizione un network di carrozzerie di fiducia, presenti su tutto il territorio nazionale. Per conoscere l'elenco e individuare quella che ti è più comoda puoi contattare il nostro Contact Center Sinistri al Numero dedicato 800 231 187 o visitare il sito internet www.axa-mps.it (percorso <https://www.axa.it/trova-agente?data=CA>).

Le carrozzerie convenzionate ti assicurano:

- uno sconto del 10% sulle riparazioni;
- 1 anno di garanzia;
- tempi certi di riparazione.

In più, se il danno è coperto, non dovrai anticipare nulla perché le spese verranno rimborsate direttamente da parte di AXA MPS Assicurazioni Danni e ti verrà data l'auto sostitutiva per danni superiori a € 2.000,00.

Se hai attivato la copertura **Assistenza**, potrai usufruirne contattando la Centrale operativa di AXA Assistance in funzione 24 ore su 24 al Numero Verde 800 300 433. Per le chiamate dall'estero il numero di telefono è +39 06 42 11 57 45.

Se hai attivato la copertura **Tutela Legale**, per la gestione dei sinistri potrai rivolgerti ad AXA Assistance dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00 contattando il Numero Verde 800 44 83 46 (+39. 06 42 11 5789 per chiamate dall'estero).

In caso di rottura di **cristalli** se hai sottoscritto questa garanzia, potrai ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli rivolgendoti ad un centro autorizzato e convenzionato senza anticipare nulla perché le spese verranno rimborsate direttamente da AXA MPS Assicurazioni Danni.

Anche per danni provocati dalla **grandine**, qualora tu abbia sottoscritto le garanzie che ti coprono

	da tale evento, potrai rivolgerti ad un centro autorizzato e convenzionato senza anticipare nulla. Per conoscere l'elenco e individuare quelli più vicini a te, puoi visitare il sito www.axa-mps.it (percorso https://www.axa.it/trova-agente?data=CA). Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro con tua responsabilità, puoi evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Trovi le informazioni complete sul sito su www.consap.it. Gestione da parte di altre imprese La gestione dei sinistri del ramo assistenza è affidata alla Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia), denominata AXA Assistance, Via Carlo Pesenti, 121, 00156 Roma. La gestione dei sinistri del ramo tutela legale è affidata alla Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia), Ufficio Tutela legale, denominata AXA Assistance, Via Carlo Pesenti, 121, 00156 Roma.
	Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).
Obblighi dell'impresa	L'impresa deve formularti un'offerta o negare il rimborso motivando il diniego entro tempi che variano da 30 a 90 giorni dalla richiesta di risarcimento a seconda che si tratti di danni a cose o danni a persone. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri, tu e l'assicurato avete il diritto di prendere in visione i relativi atti.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).
Rimborso	In caso di annullamento del contratto hai diritto esclusivamente al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto è di durata annuale senza necessità di disdetta anche per i rischi accessori (es. infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.).
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo precontrattuale (DIP).



A chi è rivolto questo prodotto?

È un prodotto "multi garanzia" rivolto a chi vuole assicurare il suo veicolo da eventuali danni subiti o da quelli che lo stesso veicolo può provocare ad altri durante la circolazione.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

AXA MPS Assicurazioni Danni riconosce all'Intermediario i seguenti costi di intermediazione:

- Garanzia R.C.A: una provvigione dell'11,5% sui nuovi affari;
- Garanzie accessorie: una provvigione del 18,78% sui nuovi affari.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo
----------------------------------	---

	le seguenti modalità: mail: reclami.danni@axa.it pec: reclamiivassamad@legalmail.it posta: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. c.a. Ufficio Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi n. 9 - 00128 Roma fax: +39 06 51 760 323 Sarà cura di AXA MPS Assicurazioni Danni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, puoi scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma; fax 06.42133206, tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione “per il Consumatore - come presentare un reclamo”.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Puoi attivare la procedura rivolgendoti ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Puoi attivare la procedura, tramite l'assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all'Albo, rivolgendo ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. un invito a partecipare, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato Puoi accedere alla procedura rivolgendoti ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'Accordo Ania (indicate in apposito elenco su www.ania.it), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. Arbitrato irrituale Se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione puoi ricorrere in arbitrato, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Puoi attivare la procedura comunicando ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. la volontà di dare avvio alla stessa. AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. provvederà a darti riscontro indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di polizza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



MPS

Motor

Guidare Protetti Van

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE,
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO, E
DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**



contratto di assicurazione
per autocarri fino a 70 q.li
e camper

edizione gennaio 2019

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



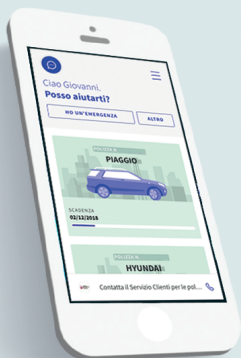
... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente:

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**
- ✉ E-mail info@axa-mps.it, indicare nell'oggetto **Assistenza Area Riservata**
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)



**My AXA è la nuova App dedicata
a tutti i nostri clienti.**

**Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



Contatti utili

Per assistenza e informazioni sulle polizze

Smart Center Auto



Numero Verde 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.



Per richieste di assistenza commerciale utilizzare il modulo on-line presente sul sito www.axa-mps.it

Per denunciare un sinistro relativo alla RCA e/o alle Garanzie accessorie

Contact Center Sinistri Auto



Numero Dedicato 800 231 187

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00.



Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Sud



e-mail sinistri.banca@axa.it

Per denunciare un sinistro relativo a Tutela Legale

Inter Partner Assistance S.A.



Numero Verde 800 44 83 46



Numero non gratuito +39 06 421 157 89



Fax +39 06 48 70 326

Per richiedere l'assistenza stradale

Centrale Operativa di AXA Assistance (24 ore su 24)



Numero Verde 800 300 433



Numero non gratuito +39 06 421 157 45



Fax +39 06 47 40 742

Per conoscere le carrozzerie convenzionate



Sito www.axa-mps.it

Per inoltrare un reclamo



AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma



Fax +39 06 51 760 323



e-mail reclami.danni@axa-mps.it



Pec reclamilvassamad@legalmail.it

Il Glossario

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Accessori

- di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato fornita direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, compresi gli apparecchi audiofonovisivi. Il corrispondente valore è compreso nel capitale assicurato per il veicolo;
- non di serie: ogni dotazione stabilmente installata sul veicolo assicurato, fornita dalla casa costruttrice su richiesta. L'installazione sul veicolo è contestuale all'acquisto e fatturata con prezzo aggiuntivo al prezzo base di listino. Sono esclusi gli apparecchi audiofonovisivi.

Apparecchi audiofonovisivi

radio, radiotelefono, telefono, televisore, giradischi, mangianastri, registratori, lettori di CD, lettori DVD, fax, navigatore satellitare purché stabilmente fissati al veicolo. Si intendono stabilmente fissati al veicolo anche gli apparecchi audiofonovisivi con frontalino estraibile.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del rischio

il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Avente diritto

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il **proprietario del veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il **locatario** nel caso di locazione finanziaria o l'intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

AXA MPS Danni

AXA MPS Assicurazioni Danni Società per Azioni - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 ROMA.

Banca dati degli attestati di rischio (in breve Banca dati)

la banca dati elettronica che le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Capitale assicurato

valore attribuito dal **Contraente** alle cose.

Carta Verde

il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.

Classe di conversione universale - CU (Classe di CU)

classe di merito di riferimento per tutte le Società di assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di **premio** correlate al verificarsi o meno di **sinistri** durante il periodo di osservazione.

Classe di merito interna (classe AXA MPS)

classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di **AXA MPS Danni** che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.

Codice delle Assicurazioni

il Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 e successive modificazioni.

Contraente

la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'**Assicurato**, che stipula il contratto di assicurazione e paga il **premio**.

Contravvenzione

reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'**Assicurato**.

Contributo unificato

la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11/03/02 n. 28.

Degrado d'uso

percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di **sinistro**. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del **sinistro**.

Esplosione

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fenomeno elettrico

si intende il corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso), la variazione di corrente (scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti), la sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche), l'arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).

Franchigia

la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell'**Assicurato** per ogni **sinistro**. Per la garanzia Infortuni del Conducente si intende la percentuale pattuita contrattualmente che viene detratta dal pun-

teggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'**indennizzo** dovuto a seguito di infortunio.

Fulmine

fenomeno naturale che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.

Gessatura

ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

Incendio

combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Incidente

evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale che provochi danno.

Indennizzo/indennità

somma dovuta da **AXA MPS Danni** all'**Assicurato** o al beneficiario in caso di **sinistro**.

Infortunio

evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Invalidità permanente

l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'**Assicurato** a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Inabilità temporanea

la temporanea incapacità fisica dell'**Assicurato** ad attendere in tutto o in parte alle sue normali occupazioni.

I.U.R. - Indice Univoco di Rischio

è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto: **locatario**/usufruttuario/acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di **sinistrosità** pregressa con i **sinistri** tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Impresa di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della **polizza**.

Liquidazione

procedimento con il quale l'assicuratore determina l'ammontare dell'**indennizzo** di un danno a cose o a persone.

Locatario

l'utilizzatore di un veicolo dato in locazione, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimale

la somma sino a concorrenza della quale **AXA MPS Danni** presta l'assicurazione.

Norme tariffarie

le norme di **AXA MPS Danni** che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.

Periodo di assicurazione

il periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

Periodo di osservazione

il periodo contrattuale rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive per effetto dei **sinistri** pagati nel periodo.

Polizza

l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal **Contraente** a **AXA MPS Danni**.

Proprietario del veicolo

colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RCA

Responsabilità Civile autoveicoli.

Regola proporzionale

se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata ha al momento del **sinistro**, l'assicuratore determina l'**indennizzo** in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata e il valore effettivo della cosa assicurata al momento del **sinistro**.

Regole evolutive

le modalità definite rispettivamente da **AXA MPS Danni** e dall'IVASS relative alla variazione della classe di merito interna e della classe di CU.

Responsabilità concorsuale

la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. La responsabilità concorsuale dà luogo all'annotazione del **sinistro** sull'**attestazione sullo stato del rischio** con l'indicazione della percentuale di responsabilità.

Responsabilità paritaria-cumulata

è quella cumulata per più **sinistri** in cui vi sia la responsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.

Responsabilità principale

la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del **sinistro** nell'**attestazione sullo stato del rischio** ed all'applicazione del malus, successivamente al pagamento del **sinistro**.

Risarcimento

la somma corrisposta da **AXA MPS Danni** al **terzo** danneggiato in caso di **sinistro**.

Risarcimento diretto

procedura di **risarcimento diretto** prevista dal D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed entrata in vigore in data 01/02/2007.

Rischio

la probabilità che si verifichi il **sinistro**.

Rivalsa

l'azione esercitata da **AXA MPS Danni** nei confronti del proprio **Assicurato** per recuperare gli importi eventualmente pagati ai **terzi** danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Scoperto

parte del danno che rimane a carico dell'**Assicurato**, espressa in una parte percentuale dell'importo liquidato a termini di **polizza** per il danno stesso.

Scoppio

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento dannoso e, limitatamente alla Sezione Tutela legale, il verificarsi dei casi di controversia.

Sinistro tardivo

sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonché il **sinistro** relativo a coperture temporanee.

Tariffa

la tariffa di **AXA MPS Danni** in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

Terzo/i

definito/i tale/i dall'art. 129 del Codice delle Assicurazioni e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

Tutela legale

l'assicurazione Tutela legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 - artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.

Veicolo

l'autocarro con peso complessivo a pieno carico fino a 70 quintali (di cui all'articolo 54 lettera d) del Codice della Strada), il camper, l'autocaravan, l'autocasa (di cui all'articolo 54 lettera m) del Codice della Strada) indicato in Polizza.

Glossario per la Garanzia Assistenza

Assicurato

il **proprietario del veicolo**, il **locatario** in base ad un contratto di leasing o noleggio, il conducente e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

Assistenza

l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'**Assicurato** che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un **sinistro**, tramite la Centrale operativa di AXA Assistance.

Centrale operativa

la struttura costituita da risorse umane e attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con **AXA MPS Danni** provvede a garantire il contatto telefonico con l'**Assicurato**, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico di **AXA MPS Danni**, le prestazioni di assistenza previste in **polizza**.

Domicilio

il luogo, nel paese di origine, dove l'**Assicurato** ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi come risultante da certificato anagrafico.

Guasto

ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o **accessori** del veicolo stesso.

Sono considerati guasti anche:

- il blocco della serratura o dell'antifurto/ immobilizer;
- l'esaurimento batteria;
- l'errore, l'esaurimento o il gelo del carburante;
- la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
- la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;
- l'atto vandalico.

Incidente

l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

Malattia improvvisa

ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio di cui l'assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'**Assicurato**.

Veicolo

ai sensi della presente **polizza** si intende

- il camper, l'autocaravan, l'autocasa che non superi il peso complessivo a pieno carico di 70 q.li;
- il fuoristrada immatricolato come autocarro che non superi il peso complessivo a pieno carico di 70 q.li;
- l'autocarro trasporto cose che non superi il peso complessivo a pieno carico di 70 q.li;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- regolarmente assicurato per la copertura **RCA** obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).

Sono esclusi tutti gli altri veicoli, le roulotte, i rimorchi e i carrelli appendice.

Glossario per la Garanzia Tutela Legale

Fatto generatore

la violazione di legge o di contratto, o la lesione del diritto che dà luogo alla controversia o al procedimento penale o amministrativo.

Sinistro/i

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia civile, stragiudiziale o giudiziale, o nel procedimento penale o amministrativo nel quale è coinvolto l'**Assicurato**, fermo quanto disposto dal punto h. Insorgenza del **sinistro** e limiti temporali delle garanzie prestate.

Veicolo

ai sensi della presente **polizza** si intende

- il camper, l'autocaravan, l'autocasa che non superi il peso complessivo a pieno carico di 70 q.li;
- il fuoristrada immatricolato come autocarro che non superi il peso complessivo a pieno carico di 70 q.li;
- l'autocarro trasporto cose che non superi il peso complessivo a pieno carico di 70 q.li;
- con targa italiana;
- di qualsiasi marca e modello, nuovo o usato;
- regolarmente assicurato per la copertura **RCA** obbligatoria;
- in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e norme antinquinamento (bollino blu).

Sono esclusi tutti gli altri veicoli, le roulotte, i rimorchi e i carrelli appendice.

Glossario per la Garanzia Danni alle merci trasportate

Assicurato

il **Contraente** della **polizza**, proprietario delle merci trasportate a bordo dell'autocarro indicato nel contratto, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Autoveicolo

veicolo a motore con almeno quattro ruote, destinato al trasporto di cose o persone, avente portata a pieno carico inferiore a 7.000 Kg.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione nel proprio interesse.

Contributo

massimale messo a disposizione da **AXA MPS Danni** per uno più **sinistri** verificatisi durante il periodo di validità del contratto.

Franchigia

importo che, in caso di **sinistro** e qualora il caso ricorra, resta contrattualmente a carico dell'**Assicurato** e viene dedotto dall'importo indennizzabile.

Massimale

limite dell'obbligazione di **AXA MPS Danni**, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del c.c.

Ro-Ro

nave traghetto costruita per il trasporto di veicoli dotati di ruote, imbarcabili, e sbarcabili in modo autonomo e senza l'ausilio di mezzi meccanici.

Sosta intermedia

giacenza delle merci in transito connessa all'ordinaria esecuzione del trasporto.

Guidare Protetti Van

Condizioni di Assicurazione

Mod. ATD/GP 0038 Ed. 01/2019

Indice

Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 2
Sezione A - La Responsabilità Civile auto	pag. 7
Sezione B - Corpi veicoli terrestri	pag. 25
Garanzie	
Incendio	pag. 29
Furto	pag. 31
Cristalli	pag. 33
Eventi naturali	pag. 34
Terremoto	pag. 35
Kasko	pag. 36
Atti vandalici e eventi sociopolitici	pag. 38
Danni causati da animali selvatici o randagi	pag. 39
Business protetto	pag. 40
Camper protetto	pag. 43
Sezione C - Coperture per la persona	pag. 46
Garanzie	
Infortuni del Conducente	pag. 46
Assistenza	pag. 52
Tutela Legale	pag. 66
Sezione D - Merci trasportate	pag. 71
Garanzie	
Danni alle merci trasportate	pag. 71
Appendici di vincolo	pag. 76
Le fonti normative	pag. 78
Consigli utili in caso di sinistro	pag. 82
Informativa generale sul trattamento dei dati	pag. 88

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Estensione territoriale

L'assicurazione Infortuni del Conducente vale in tutto il mondo.

La valutazione dell'invalidità permanente e la **liquidazione** dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli indennizzi nella valuta corrente. Per le spese sostenute nei paesi che non hanno adottato come moneta corrente l'Euro, i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

Per le garanzie Assistenza, **Tutela Legale** e Danni a merci trasportate vale quanto stabilito dalle specifiche Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione di Responsabilità Civile vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati aderenti all'Unione Europea nonché per il territorio della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**; a questo scopo **AXA MPS Danni** rilascia il Certificato Internazionale di assicurazione (**Carta Verde**). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali sulla **Carta Verde** siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria **RCA**, ferme le maggiori garanzie previste dalla **polizza**.

La **Carta Verde** è valida per lo stesso **periodo di assicurazione** per il quale sono stati pagati il **premio** o la rata di **premio**. Per le scadenze intermedie di **premio** trova applicazione l'art. 1901 comma 2 del c.c. e **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza della rata di **premio** interessata. Per la scadenza di annualità, **AXA MPS Danni** risponde anche dei danni che si verifichino fino all'ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità. Qualora la **polizza** in relazione alla quale è rilasciata la **Carta Verde** cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del **periodo di assicurazione** e comunque prima della scadenza indicata sulla **Carta Verde**, il **Contraente** è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a **AXA MPS Danni**, che eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare a **terzi** in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto agli artt. A.1 e A.2 della Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli. L'assicurazione prestata dalle altre garanzie vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della **Carta Verde**.

Art. 2 - Garanzie operanti

Sono operanti le garanzie che risultano indicate in **polizza** e per le quali è indicato il **premio** corrispettivo.

Art. 3 - Determinazione del premio - comunicazioni del Contraente

Il **premio** è determinato in base ai dati dichiarati dal **Contraente** e riportati sulla **polizza** con riferimento

al veicolo ed al suo utilizzo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso di contratti in leasing, al **locatario**), la **sinistrosità** come rappresentata dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilasciata dal precedente assicuratore. Ove dall'esame della documentazione si riscontrassero elementi inesatti o non veritieri tali da indurre alla determinazione del **premio** su basi differenti, **AXA MPS Danni** provvederà alla rettifica del contratto ed avrà titolo per esigere l'eventuale conguaglio di **premio** nel caso risultasse a suo favore e provvederà invece al rimborso nel caso in cui il medesimo risultasse a favore del **Contraente**. In caso di mancato invio della documentazione o mancata corresponsione del conguaglio a suo credito, **AXA MPS Danni** si riserva il diritto di esperire azione di **rivalsa** in caso di **sinistro** secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni oltre che, in ogni caso, di ricollocare il contratto nella **classe di CU** di massima penalizzazione.

Il **Contraente** è tenuto a dare immediata comunicazione a **AXA MPS Danni** di ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Con decorrenza dal giorno della comunicazione, **AXA MPS Danni** ha facoltà di adeguare il **premio** a quello corrispondente alle variazioni di rischio intervenute.

In caso di mancata comunicazione si applica quanto previsto dall'art. A.3 - Cosa NON assicura (Esclusioni e Rivalsa) della Sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli e dall'art. 4 - Dichiarazioni del **Contraente** delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 4 - Dichiarazioni del Contraente

Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal **Contraente** al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Per la garanzia di Responsabilità Civile verso **terzi**, qualora sia applicabile la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 144 del **Codice delle Assicurazioni**, **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 - Altre assicurazioni

Il **Contraente** o l'**Assicurato** è tenuto a comunicare per iscritto a **AXA MPS Danni** l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di altre assicurazioni stipulate successivamente, entro trenta giorni dalla comunicazione **AXA MPS Danni** ha la facoltà di non proseguire il contratto, previo avviso di quindici giorni. In caso di **sinistro** l'**Assicurato** dovrà darne avviso a tutte le Società di assicurazione, indicando per iscritto a ciascuna il nome delle altre ai sensi dell'art. 1910 c.c..

Art. 6 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il **premio** o la prima rata di **premio** deve essere pagato alla consegna della **polizza**; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da **AXA MPS Danni** che devono indicare la data del pagamento e recare la firma dell'esattore autorizzato.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il **premio** è in forma annuale ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Se, alla scadenza annuale, il **Contraente** non paga il **premio** si applica il disposto dell'articolo 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto delle Norme che regolano l'assicurazione in generale. Se il **Contraente** non paga le rate di **premio** intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 7 - Diritto di ripensamento

Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il **Contraente** ha diritto di recedere, pur in presenza di **sinistro**, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.

In caso di vincolo delle garanzie indennitarie a favore di **terzi**, il recesso sarà efficace a partire dalla comunicazione di consenso da parte di questi.

Alla ricezione di tali documenti **AXA MPS Danni** provvederà al rimborso del **premio**, delle imposte e del contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale già corrisposti, trattenendo la frazione relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. In caso di dichiarazione inesatta o reticente, **AXA MPS Danni** conserva il diritto di **rivalsa** nei confronti del **Contraente** per qualsivoglia esborso e/o spesa sostenuta. Alla richiesta il **Contraente** dovrà allegare una dichiarazione in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde**. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

AXA MPS Danni a seguito della risoluzione del contratto rilascia appendice attestante l'esercizio del diritto di recesso.

L'esercizio del diritto di recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella **Banca dati** prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

Art. 8 - Durata e rinnovo negoziato del contratto

Il contratto ha durata annuale. Le regole dell'evoluzione della classe di merito operano al termine dell'intero **periodo di assicurazione**.

La durata del contratto NON PUÒ ESSERE PROROGATA TACITAMENTE.

AXA MPS Danni si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza stessa. Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo **premio** ed il rilascio, da parte di **AXA MPS Danni**, della relativa quietanza.

In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in **polizza**. Tuttavia, al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto, **AXA MPS Danni** manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova **polizza** e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto. Si applicano, in caso di rinnovo, le medesime condizioni di assicurazione regolanti il contratto scaduto.

Qualora il **Contraente**, alla scadenza, in luogo del rinnovo di cui al presente articolo e secondo la procedura indicata, intenda includere nuove garanzie, modificare quelle esistenti o rinunciare a talune di esse sarà necessario stipulare un nuovo contratto.

Art. 9 - Trasferimento della proprietà del veicolo

Nel caso di trasferimento della proprietà del **veicolo** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne immediata comunicazione a **AXA MPS Danni**, fornendone idonea documentazione, che adotterà una delle soluzioni di seguito previste:

a) Sostituzione con altro **veicolo** - conguaglio del **premio**

L'alienante, può chiedere che la **polizza** stipulata per detto **veicolo** sia resa valida per altro **veicolo** di sua proprietà o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto: in questo caso **AXA MPS Danni** procede all'eventuale conguaglio del **premio** dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sulla **polizza** sostituita.

Nel caso in cui il **veicolo** alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il **Contraente** ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro veicolo intestato ad uno di essi.

Quanto sopra disposto si applica anche nel caso in cui il **veicolo** venga consegnato in conto vendita

con presentazione di idonea documentazione probante; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Risoluzione del contratto

Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente punto a), la **polizza** sarà annullata e **AXA MPS Danni** restituirà al **Contraente** la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui venga richiesta la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., pagata e non goduta verrà calcolata a partire da quel momento. Per i contratti con frazionamento del **premio**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del Certificato di assicurazione.

In entrambe le soluzioni il **Contraente** si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde** del veicolo assicurato. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a terzi.

Art. 10 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo** il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Il **Contraente** deve comunicarlo a **AXA MPS Danni** fornendo copia del suindicato documento.

AXA MPS Danni restituisce la parte di **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua. Qualora il furto, la rapina o l'appropriazione indebita avvengano nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del Certificato di assicurazione, il contratto è risolto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente. In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del **veicolo AXA MPS Danni** rinuncia ad esigere le rate di **premio** successive.

Il **Contraente** si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato, se ancora in suo possesso. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a terzi.

Art. 11 - Cessazione di rischio

Nel caso di cessazione di rischio a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva del **veicolo** assicurato, il **Contraente** è tenuto a darne comunicazione a **AXA MPS Danni**. Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario).

Il **Contraente** deve consegnare a **AXA MPS Danni**:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del **veicolo**: l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione: copia del Certificato attestante l'avvenuta consegna del **veicolo** ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore (art. 45, comma 4, D.Lgs. 05/02/1997, n. 22).

Nei casi suddetti il **Contraente** può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve e **AXA MPS Danni** restituisce la parte del **premio RCA**, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360mo del **premio** annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei predetti documenti.

b) Sostituzione con altro veicolo - conguaglio del **premio**

La **polizza** viene resa valida per altro **veicolo** appartenente al **proprietario** (**locatario** nel caso di con-

Norme che regolano l'assicurazione in generale

tratti di leasing) del **veicolo** distrutto, demolito od esportato, o di proprietà del coniuge, della persona unita civilmente o del convivente di fatto.

AXA MPS Danni procede all'eventuale conguaglio del **premio RCA** dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle Norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

In entrambe le soluzioni previste, il **Contraente** si impegna a distruggere il Certificato di assicurazione e la **Carta Verde** del **veicolo** assicurato. Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra indicati il **Contraente** deve, in caso di **sinistro**, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da **AXA MPS Danni** a **terzi**.

Art. 12 - **Contratti di durata inferiore all'anno**

Non previsti.

Art. 13 - **Sospensione in corso di contratto**

Non prevista.

Art. 14 - **Competenza territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza o il domicilio elettivo il consumatore, quale definito dall'art. 1469 bis c.c.

Art. 15 - **Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri, presenti o futuri, stabiliti per legge in relazione al **premio**, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del **Contraente**.

Il **Contraente**, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del **premio**, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di **AXA MPS Danni** l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del **Contraente**.

In caso di omessa comunicazione, **AXA MPS Danni** avrà diritto di **rivalsa** sul **Contraente** per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 16 - **Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge vigenti.

Art. 17 - **Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale**

Il **Contraente** esprime nella scheda di **polizza** la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere documenti e comunicazioni scritte da **AXA MPS Danni** per tutti i contratti stipulati con **AXA MPS Danni**. In funzione del consenso in tal modo espresso, il **Contraente** riceverà detti documenti e comunicazioni (attestato fiscale, avviso di scadenza, ecc.) alternativamente via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell'Area Cliente disponibile nella homepage del sito internet di **AXA MPS Danni** e/o mediante mezzi elettronici (e-mail, SMS).

Resta comunque ferma la possibilità per il **Contraente** di modificare l'opzione in qualsiasi momento durante la validità del contratto, contattando lo Smart Center di **AXA MPS Danni** con le seguenti modalità:

- Numero Verde 800 231 187 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00)
- Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it sezione assistenza

La Responsabilità Civile auto

Ai sensi degli artt. 122 e seguenti del Codice **delle Assicurazioni** e successive modificazioni.

Art. A.1 - Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni assicura, in conformità alle norme del **Codice delle Assicurazioni** e del Regolamento, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di **risarcimento** di danni involontariamente cagionati a **terzi** dalla circolazione del veicolo descritto in **polizza**.

L'assicurazione copre anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private includendo automaticamente il ricorso **terzi** da incendio fino ad un **massimale** di € 700.000,00 per **sinistro**;
2. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle aree aeroportuali. La garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in **polizza**, con un limite massimo di € 10.000.000,00 per **sinistro**;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, non dotati di targa propria, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatto accidentale della circolazione;
5. nel caso di veicoli dati in uso ai dipendenti, la responsabilità civile del proprietario o del **locatario** nel caso di veicolo concesso in leasing, quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
6. nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l'assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici;
7. i danni alla persona subiti dai **terzi** trasportati nella cabina di guida non previsti dalla normativa vigente, sempre che il numero degli stessi non superi quello previsto dalla carta di circolazione;
8. la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a **terzi** per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso. Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo, alle cose in consegna o custodia dell'**Assicurato** e dei trasportati nonché i danni al veicolo stesso. I trasportati non sono considerati **terzi** tra di loro;
9. PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Inoltre sono considerati **terzi** l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica di guida), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente;
10. PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: la responsabilità del **Contraente** e **Proprietario**, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai **terzi** dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose

trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul **veicolo** e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati **terzi**.

I massimali indicati in **polizza** sono anzitutto destinati a coprire i risarcimenti dell'assicurazione obbligatoria e successivamente le estensioni sopra indicate nei punti 3., 5., 6., 7., 8. e 10.

Art. A.2 - **Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCA**

La garanzia non copre:

- i danni alla persona ed i danni alle cose subiti dal Conducente;
- i danni alle cose subiti dalle seguenti persone:
 - a) il **proprietario del veicolo**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il **locatario** nel caso di veicolo concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali ed adottivi del Conducente del **veicolo** e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al **terzo** grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Art. A.3 - **Cosa NON assicura (Esclusioni e rivalsa)**

a) **L'assicurazione non è operante in caso di:**

- danni causati a **terzi** durante una gara di velocità non autorizzata;
- danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
- dolo del conducente;
- veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal Codice della strada, nei casi di esito "ripetere" o "sospeso". Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa

Nei predetti casi **AXA MPS Danni** eserciterà il diritto di **rivalsa** totale per le somme che abbia dovuto pagare al **terzo** in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

b) Limitazione della **rivalsa** fino a € 20.000,00 nei casi di:

- b.1) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del **sinistro**; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del **sinistro** stesso;
- b.2) autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non c'è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- b.3) veicolo dato a noleggio con conducente, senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- b.4) danni subiti dai **terzi** trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- b.5) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ai sensi della normativa vigente;
- b.6) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze

stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;

- b.7) veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- b.8) danni alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
- b.9) trasporto in eccedenza alla massa massima ammessa dalla carta di circolazione;
- b.10) applicabilità dell'art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.

Art. A.4 - **Periodi di osservazione della sinistrosità**

Per l'applicazione delle regole evolutive (Condizione Speciale V), sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del **periodo di assicurazione** corrispondente alla prima annualità intera di **premio**;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. A.5 - **Modalità per la denuncia dei sinistri**

La denuncia del **sinistro** deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008.

La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il **sinistro** si è verificato o l'**Assicurato** ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni**. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla **polizza** ed al **sinistro** così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al **sinistro**.

Art. A.6 - **Gestione delle vertenze**

AXA MPS Danni assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'**Assicurato**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'**Assicurato** in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA MPS Danni non riconosce le spese sostenute dall'**Assicurato** per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. L'**Assicurato** è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora **AXA MPS Danni** lo richieda espressamente.

Art. A.7 - **Attestazione sullo stato del rischio**

AXA MPS Danni, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto**, nell'area riservata del sito www.axa-mps.it, qualunque sia la forma tariffaria prevista da contratto, l'**attestazione sullo stato del rischio**. L'attestazione contiene:

- a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del **Contraente** se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;

- c) i medesimi dati di cui alla precedente lett. b) relativi al **proprietario** ovvero ad altro **avente diritto**;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del **veicolo** per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del **veicolo** assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito **AXA MPS Danni** di provenienza, quella **AXA MPS Danni** di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti **classi CU** di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del **premio** applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di **sinistri** nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;
- i) l'indicazione del numero dei **sinistri** verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i **sinistri** pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei **sinistri** con **responsabilità principale** e del numero dei **sinistri** con **responsabilità paritaria**, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone).
- k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'**Assicurato**.

In caso di risoluzione del contratto per furto totale/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, vendita, documentata consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, **AXA MPS Danni** consegna l'attestato di rischio telematico relativo all'annualità in corso, mettendolo a disposizione del **Contraente** e dell'**Avente diritto** nell'area riservata del sito www.axa-mps.it.

AXA MPS Danni, per i contratti acquisiti tramite intermediari, garantisce, all'**Avente diritto** che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dell'**attestazione sullo stato del rischio** per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

Gli **Aventi diritto** possono richiedere in qualunque momento l'**attestazione sullo stato del rischio** relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, del Codice delle Assicurazioni. In tal caso, **AXA MPS Danni** consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.

Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli **Aventi diritto** in sede di stipula di un nuovo contratto.

AXA MPS Danni non alimenta la Banca dati degli attestati di rischio con le informazioni relative all'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di unacrata di **premio**;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale e che non abbiano concluso il periodo di osservazione.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del **Contraente**, l'ultimo **attestato di rischio** conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal **Contraente** o dal **proprietario del veicolo**, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una **polizza** di durata temporanea.

Art. A.8 - **Sostituzione del Certificato**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del Certificato di assicurazione, **AXA MPS Danni** vi provvede previa restituzione di quello da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del **premio**. Nel caso in cui il Certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, **AXA MPS Danni** rilascia un duplicato su richiesta dell'**Assicurato**. Se la perdita del Certificato sia dovuta a sottrazione od a smarrimento l'**Assicurato** deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

Art. A.9 - **Procedura per il risarcimento del danno**

La **liquidazione** dei **sinistri** può avvenire sulla base di diverse procedure, a seconda della ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità di ciascuna, come di seguito descritti:

A) PROCEDURA DI **risarcimento diretto**

In caso di **sinistro**, qualora ricorrano i seguenti presupposti, si applica la procedura di **risarcimento** diretto in base alla quale **AXA MPS Danni** risarcisce al proprio **Assicurato**, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente:

- il **sinistro** deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il Conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del **sinistro** deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia. Qualora il **sinistro** coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R. 153/2006.

Nel caso non sia applicabile la procedura di **risarcimento diretto**, il danneggiato dovrà richiedere il **risarcimento** al danneggiante e alla sua Società di assicurazione con la procedura di **risarcimento** ordinaria indicata alla successiva lettera C). In presenza delle condizioni sopra descritte, il **Contraente**, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del **sinistro**, deve inviare alla Società di assicurazione richiesta di **risarcimento** mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax.

La richiesta di **risarcimento** deve contenere:

- il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Società di assicurazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre, in caso di lesioni personali o decesso della persona del Conducente, oltre agli elementi sopra indicati, la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla speranza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte;
- la dichiarazione attestante che il Conducente non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie oppure, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Alla richiesta di **risarcimento** deve essere allegato il "Modulo CAI", oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del **sinistro**. Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, **AXA MPS Danni** richiederà al **Contraente**, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni.

B) PROCEDURA DI "RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO"

Ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni i danni subiti dal **terzo** trasportato devono essere risarciti dalla Società di assicurazione del veicolo sul quale il trasportato era a bordo entro il **massimale** minimo come da D.Lgs. 198 del 06/11/2007, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei Conducenti dei veicoli coinvolti nel **sinistro**. Resta fermo il diritto al **risarcimento** dell'eventuale maggior danno nei confronti della Società di assicurazione del responsabile civile se il veicolo di quest'ultimo è coperto da un **massimale** superiore a quello minimo. Il **terzo** trasportato, per ottenere il **risarcimento**, dovrà promuovere azione nei confronti della Società di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

C) PROCEDURA DI RISARCIMENTO PREVISTA DALL'ART. 148 CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Quando non siano applicabili le procedure di cui alle precedenti lettere A) e B), il **Contraente** o gli aventi diritto potranno richiedere il **risarcimento** dei danni subiti alla Società di assicurazione del veicolo ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del **sinistro**, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il **Contraente** potrà avvalersi della procedura di **liquidazione** prevista dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, allegando il "Modulo CAI" compilato in ogni sua parte ed indicando:

- per i **sinistri** con soli danni a cose:
 - il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
 - luogo, giorni ed ore in cui il mezzo danneggiato è disponibile per la perizia;
- per i **sinistri** che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
 - il codice fiscale;
 - l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
 - l'entità delle lesioni subite;
 - la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali;
 - l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Art. A.10 - Termini di legge per il risarcimento

AXA MPS Danni, ricevuta la richiesta di **risarcimento**, con apposita comunicazione inviata al **Contraente**, indica una congrua offerta di **risarcimento** del danno.

La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:

- 90 giorni, in caso di lesioni;

- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del **sinistro** sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel **sinistro**.

In caso di richiesta incompleta fornita dal **Contraente**, **AXA MPS Danni** richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

Qualora il **Contraente** dichiari di accettare la somma offerta, **AXA MPS Danni** è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine **AXA MPS Danni** corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella **liquidazione** definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti di **AXA MPS Danni**. In caso di **sinistro** avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta alla Società di assicurazione designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada.

Art. A.11 - Incidenti stradali con controparti estere

A) INCIDENTI IN ITALIA CON VEICOLI ESTERI

In caso di incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per il **risarcimento** dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO.

Se l'incidente ha provocato danni a veicoli o cose, occorre indicare il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.

Se l'incidente ha provocato lesioni personali, occorre indicare l'età, l'attività, il reddito, l'entità delle lesioni, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

L'UCI, in base ai dati forniti nella lettera di **risarcimento**, provvederà ad incaricare della trattazione del **sinistro** il corrispondente nominato dalla Società di assicurazione.

Se i dati forniti nella richiesta di **risarcimento** non permettono di individuare chiaramente la Società di assicurazione del veicolo estero che ha causato il danno, l'UCI svolgerà accertamenti nel paese di immatricolazione del veicolo, sia per rintracciare la Società di assicurazione e sia per verificare se, in mancanza di un ente assicuratore, esistano i presupposti per applicare la Direttiva 166/72.

B) INCIDENTI ALL'ESTERO CON VEICOLI ITALIANI

1. DANNI SUBITI IN UNO DEI PAESI DEL SISTEMA CARTA VERDE A CAUSA DI UN VEICOLO IMMATRICOLATO IN UNO DEGLI STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Chi ha subito un danno all'estero:

- in uno degli Stati del sistema **Carta Verde**;
- da un veicolo immatricolato in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) può avvalersi della particolare procedura prevista dal Codice delle Assicurazioni - Capo V - artt. 151 e seguenti.

Per individuare la Società di assicurazione estera del veicolo che ha provocato l'incidente e il mandatario per la **liquidazione** dei **sinistri** nominato in Italia dalla Società di assicurazione estera, occorre scrivere alla Consap - Via Yser 14 - 00198 Roma inviando:

- un fax al numero 0685796270

oppure

- una e-mail all'indirizzo:

richieste.centro@consap.it

Se la Società di assicurazione, o il mandatario per la **liquidazione** dei **sinistri** nominato in Italia, entro 3 mesi dalla richiesta di **risarcimento** non hanno fornito una risposta motivata a tale richiesta di **risarcimento**, il danneggiato può chiedere l'intervento di Consap S.p.A. gestione Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 06 85796 334 - www.consap.it), quale organismo di **indennizzo** nazionale.

2. ALTRI CASI

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di **risarcimento** va inviata alla Società di assicurazione e/o **proprietario del veicolo** estero (esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata alla Società di assicurazione e/o **proprietario del veicolo** svizzeri).

Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau del paese dell'incidente, purché il **sinistro** sia avvenuto in uno dei paesi del sistema della **Carta Verde**. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni **Carta Verde** (esempio: incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di **risarcimento** va inviata al Bureau svizzero).

In questo caso l'UCI non fornisce alcuna assistenza.

Condizione particolare

1. Veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose

Qualora il veicolo assicurato sia adibito al trasporto di merci pericolose, così meglio indicate:

- liquidi, corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili)
- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.)

il **premio** è determinato anche in base alla tipologia di merce pericolosa trasportata.

Garanzia complementare - R.C.A. PLUS

(Valida solo se richiamata in **polizza**)

Cosa assicura

a) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli e nipoti minori

AXA MPS Danni rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti del **proprietario** o **locatario** (nel caso di contratti in leasing) del **veicolo** assicurato o delle persone alle quali il **veicolo** è stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a **terzi** dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti (fino al **terzo** grado di parentela) minori o persone soggette a tutela e conviventi purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del **proprietario** (genitore, nonno, zio o tutore).

AXA MPS Danni rinuncia al diritto di **rivalsa** anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore.

b) Rinuncia alla rivalsa per veicolo dato in uso ai dipendenti (Non valida per i Camper)

AXA MPS Danni rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti del solo **proprietario** o **locatario** (nel caso di contratti in leasing) in caso di **veicolo** dato in uso ai dipendenti per:

1. i danni ai **terzi** trasportati in conseguenza di trasporto non effettuato in conformità alle normative vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
2. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
3. se il trasporto viene effettuato in eccedenza alla massa ammessa.

c) Riduzione rivalsa

AXA MPS Danni, limita il diritto di **rivalsa** ai soli casi previsti al punto b) dell'art. A.3 – Cosa NON assicura (Esclusioni e **rivalsa**) nei confronti del **Proprietario**, **Locatario** (nel caso di contratti in leasing) o del conducente del veicolo assicurato a € 1.500,00 ad esclusione della lettera b.4) dell'art. A.3 per la quale **AXA MPS Danni** rinuncia totalmente alla **rivalsa** e della lettera b.5) dell'art. A.3 per la quale **AXA MPS Danni** limita la **rivalsa** a € 500,00 per **sinistro**.

d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

AXA MPS Danni, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del **veicolo** assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del **Codice delle Assicurazioni**, risponde dei capitali, interessi e spese che l'**Assicurato** deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi** col massimo di € 300.000,00 per ogni **sinistro**.

L'assicurazione comprende:

- i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, con il limite di € 15.500,00;
- i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del veicolo (dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, **locatario** nel caso di contratti in leasing) o dei familiari conviventi.

L'assicurazione non comprende:

- i danni da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- i danni dovuti a dolo dell'**assicurato** e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**.

In caso di **sinistro** il **Contraente** o l'**Assicurato** devono immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**.

L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **AXA MPS Danni**.

Le spese giudiziali sostenute sono a carico di **AXA MPS Danni** nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra **AXA MPS Danni** e l'**Assicurato**.

Non sono considerati **terzi**:

- a) il conducente del veicolo;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'**Assicurato**, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al **terzo** grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) quando l'**Assicurato** non sia una persona fisica: il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
- d) le società le quali rispetto all'**Assicurato**, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché, gli amministratori delle medesime.

La garanzia forma "Rischio comune" (cumulo dei massimali assicurati) con analoga copertura presente nella Garanzia Incendio, sempreché questa garanzia sia indicata in **polizza**, nonché con quanto riportato al comma 1 dell'Art. A.1 - Cosa assicura della garanzia Responsabilità Civile auto.

e) Tolleranza costo riparazione

In fase di **liquidazione** di **sinistro**, è applicata una tolleranza del 15% sul costo di riparazione

quando lo stesso supera il valore commerciale del **veicolo**. La garanzia è valida esclusivamente nel caso in cui la riparazione venga effettuata in una carrozzeria/riparatore convenzionati.

Clausole speciali

(Valide soltanto se espressamente richiamate in **polizza**)

DANNI CAUSATI DA VEICOLO NON ASSICURATO

(Clausola Speciale VNA)

Cosa assicura:

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** per i danni materiali e corporali, subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato, a condizione che:

- l'**Assicurato** non abbia alcuna responsabilità nella causa del **sinistro** o comunque non in forma prevalente e ne fornisca prova;
- il **sinistro** sia avvenuto in Italia;
- il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il **sinistro** coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al **risarcimento** non sia prescritto al momento della **liquidazione** dell'**indennizzo**.

Per i danni al veicolo, a pena di perdita del diritto all'**indennizzo**, l'**Assicurato** si obbliga a commissionare la riparazione a una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, previa verifica delle condizioni sopra citate.

Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'**Assicurato** ha diritto al valore del veicolo come previsto dall'articolo B.8 – **Liquidazione** dei danni.

L'**Assicurato** può procedere alla riparazione del veicolo, tenendo a proprio carico la differenza tra il valore del veicolo e il costo della riparazione.

Per le lesioni personali **AXA MPS Danni** indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente esclusivamente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.

Determinazione dell'ammontare del danno

La **liquidazione** viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla normativa di legge vigente.

Limiti di indennizzo

La garanzia rimborsa entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del **sinistro**.

Diritto di surrogazione

L'**Assicurato** surroga **AXA MPS Danni** nei propri diritti nei confronti dei soggetti civilmente responsabili ai sensi dell'art. 1916 c.c. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell'entità dell'**indennizzo** ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalla garanzia assicurativa o per l'eventuale eccedenza.

CARICO E SCARICO CON MEZZI MECCANICI

(Clausola Speciale CS)

Cosa assicura:

AXA MPS Danni assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia **RCA**, la responsabilità civile del **Contraente** e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a **terzi** nel corso di operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul **veicolo**.

La copertura non opera in caso di danni a:

- persone trasportate sul **veicolo** assicurato;
- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico se legate da rapporto di lavoro con il proprietario/**locatario** del **veicolo**;
- cose trasportate;
- cose di **terzi** che l'**Assicurato** ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

CONDIZIONE SPECIALE V - FORMULA TARIFFARIA BONUS MALUS VAN**Premessa**

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di **premio**, rispettivamente, in assenza od in presenza di **sinistri** nei “**periodi di osservazione**” quali definiti dall’art. A.4 “Periodi di osservazione della sinistrosità” della Sezione A - La Responsabilità Civile auto, e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di **premio** decrescenti o crescenti, determinati secondo la “Tabella dei livelli di **premio**” sotto riportata. La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri esplicitati negli articoli seguenti. **AXA MPS Danni** potrà richiedere al **Contraente** di esibire la documentazione indicata negli articoli successivi nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la verifica preasuntiva prevista dall’art 132 del **Codice delle assicurazioni** in via telematica, attraverso l’accesso alle **Banche dati** di cui agli art. 134 e 135 del **Codice delle Assicurazioni** o per incongruenza degli stessi.

In caso in di mancata consegna della documentazione il contratto è assegnato alla classe di merito di bonus/malus diciottesima.

Classe di merito	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus Da - A	Impatto % Bonus	Sconto Bonus (%)
1	0,6602	1 a 1	-	0
1	0,6602	2 a 1	0,95020	-4,980
2	0,695	3 a 2	0,95650	-4,350
3	0,726	4 a 3	0,96391	-3,609
4	0,754	5 a 4	0,96615	-3,385
5	0,780	6 a 5	0,96130	-3,870
6	0,811	7 a 6	0,96366	-3,634
7	0,842	8 a 7	0,97680	-2,320
8	0,862	9 a 8	0,92788	-7,212
9	0,929	10 a 9	0,96041	-3,959
10	0,967	11 a 10	0,96672	-3,328
11	1,001	12 a 11	0,96212	-3,788
12	1,040	13 a 12	0,97378	-2,622
13	1,068	14 a 13	0,98889	-1,111
14	1,080	15 a 14	0,91525	-8,475
15	1,180	16 a 15	0,98333	-1,667
16	1,200	17 a 16	0,94488	-5,512
17	1,270	18 a 17	0,99219	-0,781
18	1,280	18 a 18	-	0

Tabella 1 - Tabella dei livelli di premio

1) Veicolo assicurato per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un **veicolo** assicurato per la prima volta:

- dopo la prima immatricolazione
- dopo una voltura

è assegnato alla **Classe di CU 14**.

Il **Contraente** è tenuto a esibire copia della carta di circolazione del **veicolo** ed il relativo foglio complementare o Certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto precedente, qualora non sia stato possibile effettuare i controlli preassuntivi di cui all'art. 132 del **Codice delle Assicurazioni** in via telematica o per incongruenza degli stessi.

In caso di mancata consegna della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla **classe di CU 18**.

2) Veicolo già assicurato con AXA MPS Danni

Se il **veicolo** era precedentemente assicurato con **AXA MPS Danni** in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus, il contratto è assegnato alla **Classe di CU** rilevata dall'**attestazione sullo stato del rischio** telematico. Se l'**attestazione sullo stato del rischio** non riporta la **Classe di CU** si applicano i criteri previsti al successivo punto 4) – Veicolo già assicurato con formula diversa da Bonus/Malus.

3) Veicolo già assicurato presso altra Impresa di assicurazione nella formula Bonus/Malus

Il contratto è assegnato alla **Classe di CU** di assegnazione risultante dall'**attestazione sullo stato del rischio** rilevata dalla **Banca dati**. Qualora l'attestazione non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella **Banca dati**, **AXA MPS Danni** acquisisce telematicamente l'ultima attestazione utile e richiede al **Contraente**, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Qualora il **Contraente**, in caso di **sinistri** accaduti nel periodo

residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e **AXA MPS Danni** non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima **attestazione di rischio** presente nella **Banca dati**.

AXA MPS Danni, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto.

4) Veicolo già assicurato con formula diversa da Bonus/Malus

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un **veicolo** già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus/Malus", il contratto è assegnato alla **Classe di CU** rilevata dalla **Banca dati**.

Se l'attestazione non riporta la **Classe di CU**, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) se il **veicolo** è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnata alla **classe di CU** 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- b) se il **veicolo** è già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", è assegnata alla **classe di CU** risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Le sigle N.A. o N.D. eventualmente riportate nell'**attestazione sullo stato del rischio** non equivalgono a zero **sinistri**.

5) Attestazione mancante

In caso di completa assenza di un'**attestazione sullo stato del rischio** utile sulla **Banca dati**, **AXA MPS Danni** richiede al **Contraente** la dichiarazione di cui al precedente punto 3), per l'intero quinquennio precedente. Il **Contraente** a supporto della citata dichiarazione, può consegnare ad **AXA MPS Danni** attestazioni cartacee o precedenti contratti di assicurazione. **AXA MPS Danni** acquisisce detta documentazione ai soli fini probatori e di verifica. **AXA MPS Danni** assegnerà la **Classe di CU** in base alla citata documentazione.

6) Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno

Nel caso in cui il contratto si riferisca ad un **veicolo** già assicurato nella forma tariffaria "Bonus/Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il **Contraente** deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del **premio** previsto dalla tariffa per la **Classe di CU** cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il **Contraente** deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per **polizza** di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qua-

lunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della **polizza** di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i **sinistri** con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla **Banca dati**, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'**attestato di rischio** rilasciato dall'Impresa che per prima assumerà il rischio con la **polizza** di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della **Classe di CU**.

7) Veicolo precedentemente assicurato all'estero

Per i casi di **veicolo** già assicurato all'estero, il **Contraente** consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della **Classe di CU** da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alle "Tabella 1 - Livelli di **premio**", considerando la 14^a quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, **attestazione sullo stato del rischio**.

In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla **Classe di CU 14**.

8) Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo

Nel caso in cui il contratto si riferisca a un **veicolo** che sostituisce altro **veicolo** assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla **Classe di CU** risultante dall'**attestato di rischio** rilevato dalla **Banca dati** a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita e copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. Al **veicolo** invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la **Classe di CU** precedente alla perdita di possesso.

9) Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione

Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in **liquidazione** coatta amministrativa e l'**attestato di rischio** non sia presente nella **Banca dati**, il nuovo contratto è assegnato alla **Classe di CU** di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'Impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del **Contraente**. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

10) Trasformazione societaria

Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria del **veicolo**, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della **Classe di CU** in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

11) Riclassificazione del veicolo

Nel caso di mutamento della classificazione del **veicolo** assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la **Classe di CU** già maturata.

12) Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo

In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero del **veicolo** assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell'**attestazione sullo stato del rischio** ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo **veicolo** intestato allo stesso **proprietario** o al coniuge, alla persona unita civilmente, al convivente di fatto è attribuita la medesima **Classe di CU** del precedente **veicolo**. La di-

sposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo **veicolo** da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la **classe di CU** maturata sul **veicolo** alienato è riconosciuto al **locatario**, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

13) Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso in cui un **veicolo** in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato dall'utilizzatore, la **Classe di CU** maturata è riconosciuta allo stesso, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il **veicolo** locato in leasing o noleggiato, la **Classe di CU** è riconosciuta su altro **veicolo** dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

14) Veicolo intestato a portatore di handicap

Nel caso di **veicolo** intestato a soggetto portatore di handicap, la Classe di CU maturata sul **veicolo** è riconosciuta, per il nuovo **veicolo** acquistato, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

15) Trasferimento della proprietà del veicolo

- **Coniuge o convivente** - Nel caso di trasferimento di proprietà di un **veicolo** tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la **Classe di CU** già maturata sul **veicolo** trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la **Classe di CU** maturata sul **veicolo** ceduto su altro **veicolo** di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Pluralità di intestatari** - Qualora la proprietà del **veicolo** passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla **Classe di CU** maturata sul **veicolo** anche quando lo stesso venga sostituito da altro **veicolo** della stessa tipologia. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la **Classe di CU** maturata sul **veicolo** ora intestato ad uno o più di essi, su un altro **veicolo** di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
- **Successione** - Qualora la proprietà del **veicolo** assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del **proprietario**, la **Classe di CU** maturata sul **veicolo** è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del **veicolo** stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro **veicolo** della stessa tipologia assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa **Classe di CU** del **veicolo** di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del **Contraente**, l'Impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale **veicolo** la nuova **Classe di CU**.
- **Cessione del contratto** - Nel caso di trasferimento di proprietà del **veicolo** assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la **Classe di CU** risultante dall'ultimo **attestato di rischio** maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al **veicolo** va assegnato alla **Classe di CU** 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la **Classe di CU** per il periodo di validità dell'attestato.

- **Da società a persone e viceversa** - Nel caso di trasferimento di proprietà del **veicolo** dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della **Classe di CU**.

16) Rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive a seconda che **AXA MPS Danni** abbia o meno effettuato, nel **periodo di osservazione**, pagamenti per il **risarcimento**, anche parziale, di danni conseguenti a **sinistri**:

- con **responsabilità principale** avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con **responsabilità concorsuale** la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri **sinistri** della medesima natura pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

Lo stesso criterio vale anche per il caso di **risarcimento** di un **sinistro** con danni a persona.

In mancanza di **risarcimento**, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di **sinistro** o di richiesta di **risarcimento**, è considerato immune da **sinistri** agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2 - Regole evolutive.

Mediante l'utilizzo del codice **I.U.R.** rientrano nei **sinistri** osservati anche i **sinistri tardivi**, intesi come **sinistri** non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del **periodo di osservazione** oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i **sinistri** relativi a coperture temporanee.

Il **sinistro tardivo** non presente nell'**attestato di rischio** precedente, perché pagato da una Impresa di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli **attestati di rischio** successivi, con eventuale applicazione del "malus", anche se l'assicurato ha cambiato Impresa.

Classe di merito di provenienza	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 2 - Regole evolutive

17) Sinistro riaperto dopo l'eliminazione come senza seguito

Nel caso in cui un **sinistro** già eliminato come senza seguito venga riaperto e allo stesso venga attribuita la **responsabilità principale** o in caso di **responsabilità concorsuale** il cumulo con altro **sinistro** della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore

al 51%, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla **liquidazione** del **sinistro**, ad assegnare il contratto alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella 2 - Regole evolutive con conseguente conguaglio di **premio**. **AXA MPS Danni** provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

18) Sinistro eliminato come senza seguito dopo l'appostazione a riserva

AXA MPS Danni, qualora un **sinistro** posto a riserva prima dell'entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che abbia dato luogo all'applicazione del Malus sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il **Contraente** originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione del **sinistro** è stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il **sinistro** non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior **premio** percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, su richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** rilascerà allo stesso una nuova **attestazione sullo stato del rischio**, nonché provvederà al rimborso del maggior **premio** corrisposto al netto delle imposte.

19) Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

È data facoltà al **Contraente** di evitare le maggiorazioni di **premio** o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 – Regole evolutive offrendo a **AXA MPS Danni**, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **sinistri** avvenuti nel **periodo di osservazione** precedente al rinnovo stesso. Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, ai sensi dell'art. 149 del **Codice delle Assicurazioni**, il **Contraente** al fine di conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare dovrà rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap - Via Yser, 14 - 00198 ROMA (www.consap.it).

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i **sinistri** liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.

AXA MPS Danni provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

20) Sostituzione del contratto

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione non interrompe il periodo di osservazione in corso, con conseguente mantenimento della classe di merito, purché il **proprietario** (o il **locatario** nel caso di contratti in leasing) sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

21) Sostituzione veicolo

La sostituzione del **veicolo** dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento per un altro **veicolo** - della classe di merito in corso solo nel caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, sempreché il **proprietario** (il **locatario** nel caso di contratti in leasing) del nuovo **veicolo** sia lo stesso o il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente di fatto.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

22) Formula Bonus/Malus con franchigia

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato nella formula Bonus/Malus con **franchigia** fissa ed

assoluta, il cui importo è indicato in **polizza**, il **Contraente** e **AXA MPS Danni** convengono quanto segue:

- il **Contraente** e l'**Assicurato** sono tenuti in solido a rimborsare a **AXA MPS Danni** l'importo del **risarcimento** rientrante nei limiti della **franchigia**;
- **AXA MPS Danni** conserva il diritto di gestire il **sinistro** anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della **franchigia**;
- ai fini dell'evoluzione delle classi di merito, non si terrà conto dei **sinistri** il cui importo rientri nei limiti della **franchigia**, purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a **AXA MPS Danni**.

Qualora quest'ultimo venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto, **AXA MPS Danni** assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il **sinistro** non fosse avvenuto. In questo caso **AXA MPS Danni** non procede ad alcun conguaglio del **premio**.

AXA MPS Danni provvederà all'invio alla **Banca dati** delle informazioni aggiornate.

Corpi veicoli terrestri

Norme Comuni

Art. B.1 - Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni assicura i rischi relativi al veicolo tramite le garanzie riportate nella presente Sezione, le quali si intendono operanti se richiamate in **polizza** ed è stato pagato il corrispondente **premio**.

Art. B.2 - Cosa NON assicura (Esclusioni)

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non comprende:

- i danni determinati o agevolati da dolo o, limitatamente al furto ed alla rapina, da colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, del **proprietario del veicolo**, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida del veicolo stesso;
- i danni derivanti da guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni;
- i danni derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine;
- i danni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i danni determinati da mancato uso del veicolo e dal suo deprezzamento;
- le spese sostenute per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. B.3 - Somma assicurata

Il **veicolo** si intende assicurato al completo degli **accessori** di serie e degli apparecchi audiofornisivi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato.

Gli **accessori** non di serie si intendono assicurati purché siano compresi nel valore dichiarato al momento della stipulazione del contratto e siano indicati nella fattura d'acquisto del **veicolo**. La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in **polizza**, e deve corrispondere al valore del **veicolo** come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione, per i veicoli usati al valore di mercato.

In caso di sottoassicurazione si applica la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Art. B.4 - Adeguamento della somma assicurata e del premio

In occasione di ciascun rinnovo annuale il valore del **veicolo** assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da **AXA MPS Danni**, viene adeguato automaticamente a quello di mercato con conseguente modifica del **premio** relativo. Qualora il **veicolo** non sia presente in detti mercuriali,

su richiesta del **Contraente**, **AXA MPS Danni** si impegna ad adeguarne il valore basandosi su altre fonti specializzate, adeguando conseguentemente, il **premio di polizza**.

Art. B.5 - **Determinazione dell'ammontare del danno**

Nella determinazione dell'ammontare del danno **AXA MPS Danni** terrà conto dell'incidenza dell'IVA a condizione che il relativo importo sia compreso nella somma assicurata e solo per la parte fiscalmente non recuperabile.

Art. B.6 - **Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro**

Il valore attribuibile al **veicolo** assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate da pubblicazione specializzata utilizzata da **AXA MPS Danni** al momento del **sinistro**. Qualora non siano disponibili si farà riferimento alle quotazioni medie di mercato al momento del **sinistro** riportate da altre pubblicazioni specializzate. Viceversa sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. B.7 - **Modalità per la denuncia dei sinistri**

I **sinistri** debbono essere denunciati a **AXA MPS Danni** entro 3 giorni da quando il **Contraente** e/o l'**Assicurato** ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto.

Per le garanzie Furto, Eventi sociopolitici e Atti vandalici/dolosi il **Contraente** e/o l'**Assicurato** debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia a **AXA MPS Danni** e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 c.c.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'**Assicurato**, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

Art. B.8 - **Liquidazione dei danni**

In caso di danno parziale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo** in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i listini dei prezzi dei pezzi di ricambio tenendo conto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai tempari ANIA e/o ai prontuari dei tempi di riparazione ed al listino prezzi delle parti di ricambio delle case costruttrici.

L'**indennizzo** non può superare, nel limite del capitale indicato in **polizza**, il valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del **sinistro**. In caso di danno totale **AXA MPS Danni** determina l'**indennizzo**, nel limite del capitale indicato in **polizza**, in base al valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del **sinistro**, dedotto il valore di recupero.

Viene considerato "danno totale" ogni danno che sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli apparecchi audiofonovisivi assicurati al momento del **sinistro**.

Art. B.9 - **Rimborso della spesa di acquisto**

In caso di **sinistro** indennizzabile a termini di **polizza**, verificatosi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, del **veicolo** indicato in **polizza** l'**indennizzo** viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di danno parziale la **liquidazione** viene effettuata senza tener conto del degrado d'uso né, in caso di sottoassicurazione, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.;

- in caso di danno totale **AXA MPS Danni** rimborsa, nel limite del capitale assicurato indicato in **polizza**, la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto del **veicolo**, compresi gli **accessori** e gli apparecchi audiofonovisivi stabilmente installati, comprensiva del valore del **veicolo** eventualmente ceduto in permuta o rottamato.

La spesa d'acquisto deve essere comprovata da idonea documentazione fiscale. Sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'**Assicurato** lo scoperto e il minimo eventualmente indicati in **polizza**.

Art. B.10 - Arbitrato

Mancando l'accordo sulla **liquidazione** dei danni, le Parti possono, di intesa fra di loro, deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un **terzo**; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei periti rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del **terzo** perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del **terzo** perito fa carico per metà all'**Assicurato**, che conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. B.11 - Esagerazione dolosa del danno

L'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del **sinistro**, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del **sinistro** o facilita il progresso di questo, o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'**indennizzo**.

Art. B.12 - Riparazione, sostituzione delle cose danneggiate

AXA MPS Danni ha la facoltà di:

- a) far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del **veicolo**;
- b) sostituire in natura le cose rubate o danneggiate;
- c) sostituire il **veicolo** in luogo di pagare l'**indennizzo**;
- d) subentrare nella disponibilità di quanto residua del **veicolo** dopo il **sinistro**, corrispondendone il controvalore.

L'**Assicurato**, pertanto, salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il **veicolo** danneggiato nella rimessa o nell'officina, deve astenersi dall'effettuare o da far effettuare altre riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di **AXA MPS Danni**.

Art. B.13 - Rivalsa

I diritti e le azioni che il **Contraente** o l'**Assicurato** o i suoi aventi diritto possono avere verso i **terzi** passano di diritto a **AXA MPS Danni**, ove necessario mediante atto di cessione formale, fino alla concorrenza degli importi da questa pagati. Peraltro, nei confronti del Conducente del veicolo se autorizzato, nonché del **Contraente**, dell'**Assicurato** e dei loro familiari e/o trasportati, **AXA MPS Danni** rinuncia all'esercizio del diritto di surroga come disciplinato ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Art. B.14 - **Sistemi di protezione**

a) Antifurto satellitare

Il **Contraente** dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il **veicolo** assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del **veicolo** o da tecnici specializzati e ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell'impianto.

Il **Contraente**, grazie alla protezione da antifurto satellitare, fruisce, per la garanzia furto e rapina, di una tariffazione agevolata e si impegna, su richiesta di **AXA MPS DANNI**, a fornire prova scritta rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell'operatività per il veicolo assicurato del sistema satellitare al momento del **sinistro** e a dimostrare l'esistenza e validità di un contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell'abbonamento od altra documentazione equipollente).

L'**Assicurato** si impegna, in caso di furto del **veicolo**, a comunicare tempestivamente (entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto) alla centrale di telesorveglianza il furto del **veicolo**.

Il **Contraente** autorizza **AXA MPS Danni** a interpellare la centrale di telesorveglianza per reperire le informazioni relative al percorso effettuato dal veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti l'evento.

La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 4 – Dichiarazioni del **Contraente** delle Norme che regolano l'assicurazione in generale e comporta l'applicazione di uno scoperto del 30% sull'**indennizzo**. Il costo dell'installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico dell'**Assicurato**.

In **polizza** deve essere richiamata la Condizione Particolare 01).

b) Veicolo abitualmente ricoverato

Il **Contraente** dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione dei rischi furto, eventi naturali ed eventi sociopolitici/atti vandalici, di ricoverare abitualmente il **veicolo** assicurato in: "autorimessa pubblica", "box privato", "posto veicolo chiuso" o "posto veicolo recintato".

In presenza di **sinistro** furto, evento naturale, evento sociopolitico o atto vandalico, il **Contraente** si impegna, su richiesta di **AXA MPS Danni**, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale. La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 4 – Dichiarazioni del **Contraente** delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

In **polizza** deve essere richiamata la Condizione Particolare 02).

Incendio

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di incendio, fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.

Gli **accessori** e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Fermo quanto previsto dall'art. B.2 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non comprende i danni:

- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici ed elettronici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

c. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

L'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- L'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.
- Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.
- Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente.

L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** ed agli apparecchi audiofonovisivi per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

d. Ricorso terzi da incendio

(Estensione di copertura sempre compresa in presenza della garanzia incendio)

AXA MPS Danni garantisce la Responsabilità Civile per danni diretti involontariamente cagionati a persone e cose di **terzi** dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio

o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del **veicolo** indicato in **polizza** quando lo stesso non è in circolazione fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 100.000,00 per **sinistro**.

La presente estensione di garanzia è prestata in base alle Condizioni di Assicurazione previste da **AXA MPS Danni** per la Responsabilità Civile obbligatoria.

Non sono considerati **terzi**:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al **terzo** grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il **Contraente** o l'**Assicurato** devono immediatamente informare **AXA MPS Danni** delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917, comma 3 c.c., **AXA MPS Danni** ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze a nome del **Contraente** o **Assicurato** in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del **risarcimento** del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. **AXA MPS Danni** non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La garanzia forma "Rischio comune" (cumulo dei massimali assicurati) con analoga copertura presente nella Garanzia Complementare **RCA** Plus, sempreché tale garanzia sia indicata in **polizza**, nonché con quanto disposto all'Art. A.1 - Cosa assicura della garanzia Responsabilità Civile auto.

d.1. Esclusioni relative all'art. d. Ricorso terzi da incendio

Ferme le Esclusioni previste dall'art. B.2 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, la garanzia non comprende i danni:

- alle cose mobili in uso, custodia o possesso del **Contraente** o dell'**Assicurato**;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Furto

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza l'**Assicurato** della perdita del **veicolo** o di sue parti a seguito di furto, consumato o tentato; rapina consumata o tentata compresi i danni materiali e diretti prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza di tali reati.

Gli **accessori** e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nella somma assicurata. La presente garanzia non è operante qualora non siano state adottate le normali misure di sicurezza.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Fermo quanto previsto dall'art. B.2 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non comprende:

- l'appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
- il furto o la rapina commessi dai dipendenti del **Contraente** o dell'**Assicurato** durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

c. Estensione della garanzia

AXA MPS Danni risponde anche:

- dei danni diretti subiti dalla carrozzeria del **veicolo** assicurato durante la circolazione abusiva successiva al furto o alla rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- dei danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del **veicolo** suddetto;
- dei danni alle parti meccaniche provocati dagli autori del furto o della rapina che siano conseguenza diretta dei danni alla carrozzeria che si siano verificati contemporaneamente a questi ultimi.

d. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo scoperto ed il relativo minimo eventualmente indicati in **polizza**.

e. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.7 della sezione B - Corpi veicoli terrestri, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

- le chiavi in dotazione del **veicolo** assicurato (comprese quelle di eventuali antifurti);
- procura a vendere, se richiesta da **AXA MPS Danni**, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'**Assicurato** dal successivo Art. f) Ritrovamento del veicolo assicurato;
- in caso di esistenza di ipoteca sul **veicolo**, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul **veicolo**, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento dell'**indennizzo** direttamente all'**Assicurato** (in difetto l'**indennizzo** verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.
- Copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita).

L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** ed agli apparecchi audiofonovisivi per i quali viene richiesto l'**indennizzo**. L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** ed agli apparecchi audiofonovisivi per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

f. Ritrovamento veicolo rubato

L'**Assicurato** è tenuto, non appena abbia ricevuto notizia del ritrovamento del **veicolo** rubato o di parti di esso, ad informare tempestivamente.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato prima della **liquidazione** dell'**indennizzo**, l'eventuale danno sarà considerato parziale o totale sulla base dell'art. B.8 della sezione B - Corpi veicoli terrestri.

Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'**indennizzo** sarà computato in detrazione all'**indennizzo** stesso.

In caso di ritrovamento del **veicolo** rubato successivo alla **liquidazione** dell'**indennizzo**, l'**Assicurato** s'impegna ad agevolare il trasferimento della proprietà del **veicolo** a soggetti indicati da **AXA MPS Danni** mediante la sottoscrizione di idonea procura. L'**Assicurato** ha, tuttavia, la facoltà, di evitare il trasferimento della proprietà del **veicolo**, restituendo a **AXA MPS Danni** l'**indennizzo** ricevuto, al netto di eventuali danni indennizzabili a termini di **polizza**.

Cristalli

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'**Assicurato** per la sostituzione o riparazione dei cristalli del **veicolo** assicurato dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di **terzi** o per evento naturale come declinato nella successiva sezione Eventi naturali. Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del **veicolo** e comunque non installati successivamente dall'**Assicurato**) presenti sul **veicolo** al momento del **sinistro**.

Sono coperti il parabrezza, il lunotto ed i vetri laterali.

La presente garanzia ha un limite massimo di **indennizzo** per **sinistro** e per anno assicurativo di € 600,00 e con l'applicazione di una **franchigia** fissa e assoluta di € 100,00 per **sinistro**. La **franchigia** non viene applicata in caso di ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni** (sempre che al momento del **sinistro** tale convenzione sia operante). Limitatamente al parabrezza anteriore la sostituzione integrale dello stesso è limitata ad una sola volta per anno assicurativo.

Opzione Cristalli Plus

a.1. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

La garanzia Cristalli viene prestata senza limite massimo di **indennizzo** e senza il limite di numero di prestazioni per anno assicurativo (ferma la **franchigia** fissa e assoluta di € 100,00 per **sinistro** qualora non si faccia ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni**).

La garanzia è estesa al tetto panoramico.

La garanzia è prestata con uno **scoperto** del 10% ed una **franchigia** fissa ed assoluta di € 100,00 per **sinistro**.

Lo scoperto e la **franchigia** non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati e convenzionati con **AXA MPS Danni** (sempre che al momento del **sinistro** tale convenzione sia operante).

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Sono esclusi dalla garanzia Cristalli e dall'opzione Cristalli Plus:

- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici o dolosi;
- i danni determinati ad altre parti del **veicolo** a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni ed i plexiglass.

Eventi naturali

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

A parziale deroga dell'art. B.2 delle Condizioni di Assicurazione, **AXA MPS Danni** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di:

- grandine, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
- pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), valanghe e slavine, fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, allagamenti, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti o cedimento del terreno, caduta di alberi, di sassi e di pietre purché in conseguenza di eventi sopraindicati.

Gli **accessori** e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato.

A parziale deroga dell'art. B.8 delle Condizioni di Assicurazione in caso di danno parziale non si applicherà il **degrado d'uso** dovuto all'invecchiamento del **veicolo**, esclusi la batteria, gli pneumatici e l'impianto di scarico.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Fermo quanto riportato alla precedente lettera a. e quanto indicato all'art. B.2 delle Condizioni di Assicurazione la garanzia non è operante per i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.

c. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo indicati in **polizza**.

Se la riparazione del **veicolo** viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo scoperto e il minimo indicati in **polizza** sono abrogati.

d. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.7. delle Condizioni di Assicurazione, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

Terremoto

Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni, in estensione alla garanzia Eventi Naturali e a parziale deroga dell'art. B.2 delle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti arrecati al **veicolo** assicurato derivanti da terremoto, quando l'evento sia riscontrato su una pluralità di enti, assicurati o non, con il limite di **indennizzo** pari a € 10.000,00. La garanzia è prestata con lo **scoperto** e il minimo previsti in **polizza**.

Se la riparazione del **veicolo** assicurato viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo **scoperto** e il minimo indicati in **polizza** sono abrogati.

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** indicato in **polizza** a seguito di collisione, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada. La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi. Restano esclusi i cassoni scarrabili. Gli **accessori** e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Fermo quanto previsto dall'art. B.2 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia non opera:

- se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- se il **veicolo** è condotto con targa prova;
- se il **veicolo** è fornito in locazione o noleggio;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari);
- per i danni conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, nonché ad incendio, esplosione o scoppio;
- per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano, nonché da circolazione al di fuori della sede stradale;
- se il Conducente al momento del **sinistro** era in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ed in conseguenza a delitti di natura non colposa commessi dall'**Assicurato** o partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi i danni:

- alle ruote, cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria, alle parti meccaniche e/o elettriche se non verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;
- causati da cose od animali trasportati sul **veicolo**, nonché, da operazioni di carico e scarico;
- determinati da vizi di costruzione.

c. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo indicati in **polizza**.

Se la riparazione del **veicolo** viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo **scoperto** ed relativo minimo indicati in **polizza** sono abrogati.

d. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.7. delle Condizioni di Assicurazione, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio **sinistri**/Ispettorato **sinistri** di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** as-

sicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale;

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

L'**Assicurato**, inoltre, deve conservare, fino all'accertamento ed alla quantificazione del danno da parte di **AXA MPS Danni**, le tracce ed i residui del **sinistro**, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto ad indennità.

In ogni caso **AXA MPS Danni** ha la facoltà di chiedere all'**Assicurato** la documentazione relativa agli **accessori** ed agli apparecchi audiofonovisivi per i quali viene richiesto l'**indennizzo**.

Atti vandalici e Eventi sociopolitici

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

A parziale deroga dell'art. B.2 delle Condizioni di Assicurazione, **AXA MPS Danni** indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di:

- atti vandalici o dolosi di **terzi**;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti di terrorismo o di sabotaggio.

Gli **accessori** e gli apparecchi audiofonovisivi sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato.

A parziale deroga dell'art. B.8 delle Condizioni di Assicurazione in caso di danno parziale non si applicherà il **degrado d'uso** dovuto all'invecchiamento del **veicolo**, esclusi la batteria, gli pneumatici, l'impianto di scarico.

b. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Fermo quanto riportato alla precedente lettera a. e quanto indicato all'art. B.2 delle Condizioni di Assicurazione la garanzia non è operante per i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.

c. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimane a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo indicati in **polizza**.

Se la riparazione del **veicolo** viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con **AXA MPS Danni**, lo **scoperto** e il minimo indicati in **polizza** sono abrogati.

d. Documenti complementari alla denuncia di sinistro

Fermo il disposto dell'art. B.7. delle Condizioni di Assicurazione, l'**Assicurato** deve far pervenire al competente Ufficio **sinistri**/Ispettorato **sinistri** di **AXA MPS Danni** la seguente documentazione:

In caso di perdita totale del veicolo

- l'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il **veicolo** assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale;
- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

In caso di danno parziale

- Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al **risarcimento** del danno.

Danni causati da animali selvatici o randagi

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato a seguito di collisione con animali selvatici o randagi.

La **liquidazione** del danno avviene solo a seguito di presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del **sinistro**, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia.

b. Somma assicurata

La garanzia è prestata a **Primo rischio assoluto**, cioè senza l'applicazione del **degrado d'uso**, con un limite massimo di **indennizzo** pari a € 2.000,00 per **sinistro** e per anno assicurativo.

Gli **accessori** e gli **apparecchi audiofonovisivi** sono compresi purché stabilmente installati sul **veicolo** assicurato, montati e fatturati dalla casa costruttrice ed il cui corrispondente valore sia compreso nel capitale assicurato.

L'**indennizzo** non può superare, nel limite del capitale indicato in **polizza**, il valore commerciale del **veicolo**, degli **accessori** e degli **apparecchi audiofonovisivi** assicurati al momento del **sinistro**.

c. Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di **sinistro**, sull'importo liquidato a termini di contratto rimangono a carico dell'**Assicurato** lo **scoperto** ed il relativo minimo indicati in **polizza**.

Qualora per la riparazione del **veicolo** vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori convenzionati, lo **scoperto** e il minimo presenti in **polizza** sono abrogati.

Business Protetto

solo per autocarri trasporto cose fino a 70 q.li

Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

a. Perdita delle chiavi del veicolo

AXA MPS Danni rimborsa le spese per la sostituzione delle chiavi in seguito a perdita, furto, scippo. La garanzia copre anche le spese per i danni conseguenti alla perdita, inerenti le serrature e l'antifurto.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 200,00 per **sinistro** e per anno assicurativo. Il rimborso è effettuato con presentazione di regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute e della copia conforme della denuncia fatta alle autorità.

b. Rimborso delle spese per ripristino air-bag e pretensionatori cinture di sicurezza

AXA MPS Danni rimborsa, fino alla concorrenza di € 750,00 per **sinistro** e per anno assicurativo, le spese sostenute dall'**Assicurato** per l'eventuale ripristino di air-bag e/o dei pretensionatori delle cinture di sicurezza del **veicolo** indicato in **polizza**, reso necessario in seguito alla loro attivazione in caso di:

- incidente della circolazione con responsabilità al 100% del conducente del **veicolo** assicurato;
- causa accidentale dovuta a difettoso funzionamento.

Il rimborso è effettuato se la riparazione viene eseguita presso una delle carrozzerie/riparatori convenzionati con **AXA MPS Danni**, dietro presentazione di fattura o di altro documento probante. **AXA MPS Danni** può esercitare la **rivalsa** nei confronti della casa costruttrice del **veicolo** come previsto dalla normativa vigente.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate in **polizza**.

c. Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione

AXA MPS Danni rimborsa:

- le spese sostenute per eliminare i danni al **veicolo** in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali;
- in caso di operatività della garanzia furto, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo in caso di furto totale del **veicolo** e successivo ritrovamento dello stesso.

Il rimborso avviene se sono forniti i documenti giustificativi delle spese sostenute.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100,00 per **sinistro** e per anno assicurativo.

d. Contributo per attrezzature professionali trasportate sul veicolo

AXA MPS Danni rimborsa i danni alle attrezzature professionali trasportate sul **veicolo**, i bagagli portati in viaggio in caso di perdita totale del **veicolo** in conseguenza di incendio, furto senza ritrovamento o incidente da circolazione con responsabilità del conducente.

La garanzia è valida esclusivamente per le cose di proprietà del conducente, del **proprietario del veicolo** o dei trasportati o dei familiari trasportati.

Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di **sinistro** farà fede la copia della denuncia alle autorità competenti.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 750,00 per **sinistro** e per anno assicurativo.

e. **Danni ai locali di proprietà**

AXA MPS Danni rimborsa i danni ai muri e alle facciate dei locali di proprietà dell'**Assicurato** e dei soggetti in legame di parentela se non già coperti dalla garanzia di responsabilità civile in quanto già considerati **terzi**, derivanti da incendio, esplosione o scoppio quando il **veicolo** non si trovi in circolazione a norma del Codice della Strada.

In caso di **sinistro** l'**Assicurato** deve immediatamente informare **AXA MPS Danni** fornendo tutti i documenti e le prove utili a dimostrare il danno e la sua entità.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 300.000,00 per **sinistro** e per anno assicurativo.

f. **Danni indiretti**

AXA MPS Danni rimborsa il danno indiretto derivante dalla perdita totale del **veicolo** assicurato, in conseguenza di **sinistro** incendio, furto, rapina, Kasko, indennizzabile a termini di **polizza**, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure, nel caso che il **veicolo** non sia utilizzabile in quanto sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione.

È previsto un **indennizzo** di € 50,00 per ciascun giorno, con il massimo di 15 giorni per ogni annualità assicurativa, che è corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia ad **AXA MPS Danni** e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo **veicolo**.

In caso di infortunio del dipendente causato da un danno derivante dalla circolazione stradale del **veicolo** assicurato che ne determina l'impossibilità alla guida, **AXA MPS Danni** rimborsa € 50,00 per ogni giorno di inabilità risultante da certificato medico fino a un massimo di € 750,00.

g. **Rimborso tassa di proprietà**

AXA MPS Danni rimborsa al **Proprietario** del veicolo la tassa automobilistica nel caso di perdita totale del **veicolo** assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del **sinistro** fino alla scadenza dell'annualità pagata.

Il rimborso è previsto fino ad un massimo di € 200,00 per **sinistro**, previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.

h. **Duplicato documenti**

AXA MPS Danni rimborsa il **Contraente** di **polizza** delle spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida e dei documenti inerenti l'attività quali licenze e/o autorizzazioni dovuti a furto, incendio, smarrimento. Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato. Sono escluse le spese di agenzia.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per **sinistro** e per anno assicurativo.

i. Immatricolazione o passaggio di proprietà

AXA MPS Danni rimborsa il **Proprietario** del **veicolo** delle spese per l'immatricolazione di un nuovo **veicolo** o del passaggio di proprietà di un **veicolo** usato sostenute in seguito a furto, incendio, danno da circolazione che determini la perdita totale del **veicolo** assicurato. Il rimborso è effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute.

Sono escluse le spese di agenzia.

j. Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del **veicolo** assicurato disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale con ritrovamento; sono comprese le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.

Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità. Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a € 200,00 per **sinistro**, comprensivo delle eventuali spese di trasporto.

k. Spese di dissequestro

Sono a carico di **AXA MPS Danni** le spese di gestione del dissequestro se il **veicolo** assicurato è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente.

Se l'**Assicurato** non si avvale dell'assistenza legale fornita da **AXA MPS Danni**, può rivolgersi ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la garanzia copre solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e solo per i diritti ed onorari di patrocinio.

l. Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale

AXA MPS Danni rimborsa le spese per il rilascio dei seguenti documenti in seguito al furto totale del **veicolo** assicurato:

- certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
- la procura notarile a vendere rilasciata a favore di **AXA MPS Danni**.

Il rimborso viene effettuato dietro presentazione della denuncia di furto, delle ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per **sinistro**.

m. Indennizzo per sospensione patente dipendenti

AXA MPS Danni indennizza forfettariamente per il pregiudizio economico subito dal datore di lavoro il **Proprietario** del **veicolo** assicurato, in conseguenza di un provvedimento di sospensione o ritiro della patente di guida emesso nei confronti di un proprio dipendente o collaboratore alla guida del **veicolo** assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50,00 al giorno per un massimo di 30 giorni.

n. Contributo per ripristino film e pellicole adesive del veicolo

AXA MPS Danni rimborsa il **Proprietario** del **veicolo** delle spese sostenute per ripristinare le pellicole adesive già presenti sul **veicolo** danneggiate in seguito a incidente della circolazione, furto, incendio, atto vandalico, evento sociopolitico o evento naturale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per **sinistro** e per anno assicurativo. Il rimborso avviene dietro presentazione della fattura di riparazione.

Camper Protetto

solo per camper, autocaravan, autocasa

Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

a) Garanzia danni al veicolo in seguito al trasporto su vettore

AXA MPS Danni, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal **veicolo** assicurato durante il trasporto, effettuato unitamente al conducente, del **veicolo** stesso a bordo di treni, navi o navi traghetto (vettori) nei seguenti casi:

1. affondamento, deragliamento del vettore;
 2. allagamento della stiva;
 3. scontro del vettore con altri mezzi;
 4. caduta accidentale o urto di merci o attrezzature di proprietà del vettore;
 5. conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse o a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, etc.);
 6. perdita di carico per avaria comune come disciplinato dal Codice della Navigazione.
- La garanzia è operante dal momento in cui il **veicolo** è a bordo del vettore.

Sono in ogni caso esclusi:

1. i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico ai fini del trasporto del veicolo assicurato;
2. i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Qualora per il medesimo rischio sia operante un'altra copertura assicurativa prestata da altra Impresa, la presente garanzia è prestata nella forma "a secondo rischio" per la parte di danno che eccede l'**indennizzo** corrisposto sulla base della predetta copertura. In ogni caso la garanzia opera con il limite massimo di € 10.000,00.

b) Danni da inquinamento

AXA MPS Danni assicura i danni da inquinamento cagionati dalla fuoriuscita dei liquidi a bordo del mezzo necessari al suo funzionamento quando non si trovi in circolazione.

c) Contribuito per perdita dei bagagli

AXA MPS Danni rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio o furto del **veicolo** o incidente da circolazione con responsabilità del conducente che comporti la perdita totale del veicolo.

La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati: capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio.

Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi **accessori**; gli apparecchi audio-fono-visivi gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di **sinistro** l'assicurato deve presentare la copia della denuncia alle autorità compe-

tenti. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per **sinistro** e per anno assicurativo.

d) Estensione garanzia incendio del contenuto

AXA MPS Danni rimborsa i danni al contenuto ed alle attrezzature presenti all'interno del Camper in caso di incendio che comporti la perdita totale del veicolo.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per **sinistro** e per anno assicurativo.

e) Rinuncia alla rivalsa nei confronti della struttura di rimessaggio in caso di incendio

AXA MPS Danni rinuncia al diritto di **rivalsa** nei confronti della struttura presso la quale è ricoverato il **veicolo** in caso di incendio di cui sia responsabile. La garanzia è prestata in presenza della garanzia incendio.

f) Documenti protetti

- Rimborso tassa di proprietà

AXA MPS Danni rimborsa al **Proprietario** del **veicolo** la tassa automobilistica nel caso di perdita totale del **veicolo** assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del **sinistro** fino alla scadenza dell'annualità pagata fino ad un massimo di € 200,00, previa presentazione di copia della documentazione di pagamento.

- Duplicato patente di guida

AXA MPS Danni rimborsa il **Contraente** delle spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida dovuto a furto, incendio, smarrimento.

Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato. Sono escluse le spese di agenzia.

- Immatricolazione o passaggio di proprietà

AXA MPS Danni rimborsa il **Proprietario** del **veicolo** delle spese per l'immatricolazione di un nuovo **veicolo** o del passaggio di proprietà di un **veicolo** usato sostenute in seguito a furto, incendio, danno da circolazione che determini la perdita totale del **veicolo** assicurato.

Il rimborso è effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute. Sono escluse le spese di agenzia.

- Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità

AXA MPS Danni rimborsa le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo assicurato disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale con ritrovamento; sono comprese le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio. Il rimborso viene effettuato previa presentazione di copia della documentazione attestante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità. Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a € 200,00 per **sinistro**, comprensivo delle eventuali spese di trasporto.

- Spese di dissequestro

Sono a carico di **AXA MPS Danni** le spese di gestione del dissequestro se il **veicolo** assicurato è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente. Se l'**Assicurato** non

si avvale dell'assistenza legale fornita da **AXA MPS Danni**, può rivolgersi ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la garanzia copre solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e solo per i diritti ed onorari di patrocinio.

- Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale

AXA MPS Danni rimborsa le spese per il rilascio dei seguenti documenti in seguito al furto totale del **veicolo** assicurato:

- certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
- la procura notarile a vendere rilasciata a favore di **AXA MPS Danni**.

Il rimborso viene effettuato dietro presentazione della denuncia di furto, delle ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per **sinistro**.

g) Danni al serbatoio

AXA MPS Danni rimborsa i danni materiali e diretti cagionati al **veicolo** assicurato, compresi, se assicurati, i relativi **accessori** ed **apparecchi audiofonovisivi**, da esplosione di altri serbatoi installati sul **veicolo** assicurato.

L'assicurazione opera in estensione della garanzia incendio se presente.

h) Estensione della copertura ai cristalli in plexiglass

AXA MPS Danni estende la copertura della garanzia Cristalli compresa l'opzione Cristalli Plus anche alle vetrate in plexiglass.

Coperture per la persona Infortuni del Conducente

a. Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni assicura il Conducente del **veicolo** indicato in **polizza** per gli infortuni subiti:

- in conseguenza della circolazione stradale e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il **veicolo** indicato in **polizza** in condizioni di riprendere la marcia oppure spostarlo dal flusso del traffico o reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal **veicolo** stesso.

b. Estensione della garanzia

Durante la guida sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:

- annegamento, assideramento o congelamento, folgorazione, colpi di sole o di calore o di freddo;
- alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali;
- ernie addominali traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- colpo di sonno, stato di male, vertigine o incoscienza;
- imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'**Assicurato** non ne abbia preso parte attiva;
- trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane o smottamenti.

c. Limiti di età

L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età.

d. Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da infermità mentale, alcolismo o tossicodipendenza, le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali:

- sindromi organiche cerebrali;
- schizofrenia;
- forme maniaco-depressive o stati paranoici.
- forme maniaco-depressive

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

e. Cosa NON assicura (Esclusioni)

L'assicurazione non comprende:

- gli infortuni determinati o agevolati da dolo dell'**Assicurato**.

L'assicurazione non comprende inoltre gli infortuni derivanti da:

- guerre ed insurrezioni, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve,

valanghe, slavine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b. "Estensione della garanzia";

- trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione del veicolo a corse, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- delitti di natura non colposa commessi o tentati dall'**Assicurato**;
- infarti miocardici;
- ernie, fatto salvo quanto previsto alla lettera a. "Estensione della garanzia".

L'assicurazione non opera:

- per le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici;
- le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
- a favore di colui che abbia rubato, rapinato o si sia appropriato indebitamente del veicolo;
- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

f. **Somma assicurata**

Le somme assicurate sono quelle indicate in **polizza** e rappresentano il massimo indennizzabile per gli infortuni riguardanti il caso di "Morte" o quello di "Invalidità permanente".

g. **Garanzie**

1) **Morte**

Se l'**infortunio** ha per conseguenza la morte, **AXA MPS Danni** corrisponde la somma assicurata indicata in **polizza** agli eredi testamentari o legittimi, in parti uguali tra di loro.

2) **Invalidità permanente**

Se l'**infortunio** ha per conseguenza una "Invalidità permanente", **AXA MPS Danni** corrisponde un **indennizzo** così calcolato sulla somma assicurata:

Percentuali di invalidità permanente accertata	Entità dell'indennizzo
fino al 20%	percentuale accertata, applicata sulla somma assicurata, al netto della franchigia del 5%
superiore al 20% e fino al 60%	percentuale accertata applicata sulla somma assicurata, senza applicazione della franchigia
superiore al 60% e fino all'80%	il 100% della somma assicurata, senza applicazione della franchigia
superiore all'80%	il doppio della somma assicurata, senza applicazione della franchigia

L'accertamento del grado di invalidità permanente è effettuato in base all'allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro n. 1124 del 30/06/1995 INAIL e successive modifiche e/o integrazioni riportate nella Tabella 3 - Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente.

Tabella 3 - Percentuali di valutazione per l'accertamento della Invalidità permanente

Perdita totale di	destro	sinistro
• arto superiore	85%	75%
• avambraccio	75%	65%
• mano	70%	60%
• arto inferiore sopra il ginocchio	65%	65%
• arto inferiore all'altezza o sotto il ginocchio	50%	50%
• piede	50%	50%
• pollice	28%	23%
• indice	15%	13%
• mignolo	12%	12%
• medio	12%	12%
• anulare	8%	8%
• alluce	7%	7%
• ogni altro dito del piede	3%	3%
• facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	100%
• facoltà visiva di un occhio	35%	35%
• capacità uditiva di ambedue gli orecchi	60%	60%
• capacità uditiva di un orecchio	15%	15%

h. Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio

Cosa assicura (oggetto dell'assicurazione)

AXA MPS Danni, in caso di **infortunio** indennizzabile, rimborsa all'**Assicurato** le spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del **sinistro** per le prestazioni di seguito indicate:

- visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- rette di degenza;
- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento;
- cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
- trasporto sanitario dell'**Assicurato**, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio, con il limite di € 2.000,00 per **sinistro**, effettuato nei 90 giorni successivi al **sinistro**.

Il rimborso di quanto previsto al presente articolo viene effettuato fino all'80% delle spese sostenute; il rimanente 20% rimane a carico dell'**Assicurato** con il minimo di € 50,00 per **sinistro** e per persona.

Lo scoperto non si applica in caso di **sinistro** che abbia comportato un ricovero, un intervento chirurgico o una gessatura.

Nel caso in cui l'**Assicurato** si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", **AXA MPS Danni** rimborsa le spese non riconosciute dal Servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'**Assicurato** per le prestazioni sopra descritte.

I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente.

Qualora l'**Assicurato** fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

La somma assicurata indicata in **polizza** è il massimo rimborso per persona per uno o più **sinistri** verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio

In caso di **infortunio** indennizzabile che ha comportato ricovero e per il quale l'**Assicurato** non ha richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), **AXA MPS Danni** corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a € 50,00 per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura, con il massimo di 30 giorni per evento.

Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero.

In caso l'**Assicurato** riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, **AXA MPS Danni** corrisponde la diaria per un periodo massimo di:

- 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
- 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.

In caso l'**Assicurato** sia soggetto ad intervento di osteosintesi, **AXA MPS Danni** corrisponde la diaria a partire dal giorno successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per **sinistro**. In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per **sinistro**.

La diaria da gessatura viene corrisposta anche se non vi è stato ricovero.

i. Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia dell'**infortunio** con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto al competente Ufficio Sinistri/Ispettorato Sinistri di **AXA MPS Danni** entro 3 giorni dall'**infortunio** o dal momento in cui il **Contraente**, l'**Assicurato** od i suoi beneficiari ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

I. Criteri di indennizzabilità

L'assicurazione è valida purché la Morte o l'Invalidità permanente si siano verificate entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio**, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

AXA MPS Danni corrisponde l'**indennizzo** per le conseguenze oggettivamente constatabili, dirette ed esclusive dell'**infortunio**, avvenuto durante il periodo di validità della **polizza**, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'**infortunio** può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'**infortunio**, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'**indennizzo** per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'**infortunio**, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, ferme le percentuali della Tabella 3.

La valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata con rinuncia da parte di **AXA MPS Danni**

all'applicazione della franchigia prevista dalla legge sugli infortuni sul lavoro.

Se dopo il pagamento di un **indennizzo** per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'**infortunio** ed in conseguenza di questo, l'**Assicurato** muore, **AXA MPS Danni** corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'**indennizzo** pagato e la somma assicurata alla garanzia "Morte", ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'**indennizzo** per invalidità permanente non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'**Assicurato** muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato dopo che l'**indennizzo** sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, **AXA MPS Danni** paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Nel caso invece l'**indennizzo** non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, **AXA MPS Danni** paga l'importo spettante a termini di **polizza** agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

m. Condizioni di valutazione

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di constatato mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro e la mano destra varranno per l'arto superiore **sinistro** e la mano sinistra e viceversa.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.

Se la lesione comporta minorazione o menomazione di un organo o di un arto, anziché la perdita totale, le percentuali stabilite nella Tabella 3 vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

Per l'asportazione parziale di una falange terminale delle dita, **AXA MPS Danni** riconoscerà una percentuale di invalidità pari al 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale.

Nei casi non specificati la valutazione dell'Invalidità permanente è effettuata, con riferimento alle percentuali previste dal suindicato allegato 1 alla legge sugli infortuni sul lavoro, tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente, tenendo conto della eventuale applicazione di presidi correttivi. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino al limite del 100%.

n. Pagamento dell'indennizzo

A guarigione avvenuta, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, **AXA MPS Danni** effettua la **liquidazione** dell'**indennizzo** dovuto, ne dà comunicazione all'interessato e provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha avuto notizia della loro accettazione.

o. Controversie - Arbitrato irrituale

In caso di controversie di natura medica sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni le Parti, di intesa fra di loro, possono deferire la controversia a due medici, nominati uno per parte.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici nella cui giurisdizione si trova la residenza o la sede legale dell'**Assicurato**.

E' data facoltà al collegio medico di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sull'**indennizzo**.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico; l'**Assicurato** conferisce a **AXA MPS Danni** la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

p. Rinuncia alla rivalsa

Qualora l'**infortunio** sia imputabile a responsabilità di **terzi**, **AXA MPS Danni** rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 c.c.

Assistenza

La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da **AXA MPS Danni** a Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata AXA Assistance)
Via Carlo Pesenti 121-123 - 00156 ROMA
Numero Verde 800 300 433 (per chiamate dall'Italia)
Tel. +39.06.42.11.57.45 (per chiamate dall'estero)
Fax +39.06.47.40.742

Le prestazioni garantite da **AXA MPS Danni** sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Condizioni comuni

La garanzia opera sulla base delle seguenti condizioni, valide per le due tipologie di copertura: "Assistenza Base" e "Assistenza Plus".

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle condizioni comuni, o diversamente specificato nelle singole sezioni di prodotto, prevalgono, in quanto applicabili, le condizioni e le norme indicate nelle singole sezioni di prodotto.

Validità e operatività delle prestazioni

Entro i limiti ed alle condizioni del contratto, le prestazioni operano in caso di **guasto, incidente della circolazione**, incendio, furto, atto vandalico e sono valide per il **veicolo** assicurato:

- sempre mediante il contatto telefonico con la **Centrale Operativa**, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno;
- con il limite di 3 **sinistri** per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo **sinistro**;
- entro il limite del **massimale** previsto per ciascun tipo di prestazione;
- con le tempistiche necessarie ad organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall'**Assicurato** soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative.

Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'**Assicurato** viene richiamato entro le successive 48 ore.

Nel caso in cui l'**Assicurato** si trovi all'estero, alla tempistica prevista devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

Validità territoriale

Le prestazioni operano per eventi accaduti nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell'Unione Europea, Islanda, del Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera.

Le prestazioni operano anche per eventi accaduti negli altri stati facenti parte del sistema della **Carta Verde**, le cui sigle internazionali indicate non siano barrate.

In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni operano a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei paesi nei quali è valida la garanzia. **Non sono comunque fornite prestazioni né è garantita la copertura assicurativa in quei paesi in stato di belligeranza, sebbene compresi nell'elenco soprariportato.**

Limiti di esposizione

I massimali indicati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

(Tali limiti variano per il prodotto "Assistenza Plus" per i quali si rimanda alle condizioni specifiche di prodotto).

Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l'**Assicurato** avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l'**Assicurato** consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell'assicurato, organizzato dalla Centrale Operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all'**Assicurato**, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, note).

Per la sola formula Assistenza Plus

Il massimale è pari a € 1.500,00 per sinistro per un massimo di 3 sinistri per anno.

Il **massimale** indicato è al lordo di imposta o altro onere stabilito per legge.

Il **massimale** unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il **massimale** è illimitato sia per **sinistro** sia per numero di **sinistri** per anno.

In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il **massimale**, il costo è a carico dell'**Assicurato**. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla centrale operativa al momento del **sinistro** con l'indicazione del relativo importo. L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

In caso di erogazione della prestazione "Veicolo in sostituzione", la Centrale Operativa sosterrà il costo del noleggio fino alla concorrenza stimata massima di € 800,00 e si riserva di richiedere all'assicurato il rimborso della quota eventualmente eccedente tale sotto **massimale**, una volta ricevuta la fattura definitiva dalla società di autonoleggio.

Obblighi dell'Assicurato in caso di richiesta di assistenza

L'**Assicurato** deve contattare personalmente la Centrale Operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato (si veda la lettera p) del successivo punto Cosa NON assicura (Esclusioni), fornendo i propri dati anagrafici, il numero di **polizza** ed il tipo di intervento richiesto.

Cosa assicura (Oggetto dell'assicurazione)

La **Centrale Operativa**, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo e per il quale abbia essa stessa organizzato il soccorso stradale, organizza ed eroga 24 ore su 24, tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi tranne quanto espressamente previsto nelle esclusioni e limitazioni indicate nei successivi punti Cosa NON assicura (Esclusioni), Disposizioni e limitazioni e Richiesta di prestazioni di assistenza.

La Centrale Operativa, prima dell'erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l'effettivo accadimento dell'evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al **sinistro**. La Centrale Operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.

Cosa NON assicura (Esclusioni)

Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'**Assicurato** risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'**Assicurato** o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
- f) circolazione stradale di veicoli non previsti in **polizza** (vedi DEFINIZIONI, veicolo assicurato);
- g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
- h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
- i) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
- j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
- k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- l) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
- m) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
- n) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente;
- o) appropriazione indebita (art. 646 del Codice Penale);

La Centrale Operativa non rimborsa:

- p) spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla **Centrale Operativa**, a meno che non si tratti di i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. In caso di mezzi di soccorso attivati dalle forze dell'ordine e fatturati al cliente, viene riconosciuto il rimborso fino alla concorrenza del **massimale**; in ogni caso l'**Assicurato** dovrà fornire oltre alla fattura/ricevuta di pagamento anche il verbale delle forze dell'ordine intervenute;
- q) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale

Operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Si specifica che:

- a) la **Centrale Operativa** non si assume responsabilità per eventuali restrizioni condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati;
- b) le prestazioni dell'Assistenza Plus sono garantite fino alla rimessa in funzione del veicolo coperto da assicurazione; le richieste dell'**Assicurato** legate al recupero del veicolo riparato devono pervenire entro le 48 ore successive alla data di rimessa in funzione del veicolo.
- c) in caso di Assistenza, sono esclusi i veicoli:
 - con massa complessiva a pieno carico superiore a 70 q.li;
 - con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
 - non assicurati per la copertura **RCA** obbligatoria;
 - adibiti ad uso pubblico, a scuola guida e a taxi;
- d) le prestazioni di Assistenza non sono operanti:
 - se il veicolo si trova in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
 - per immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- e) Assistenza Plus: in caso di furgone sostitutivo si procede al noleggio di mezzi di portata utile massima di 14 q.li e per periodi non superiori a 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui la centrale operativa reputi opportuno una soluzione di noleggio differente. Il noleggio non è garantito qualora l'**Assicurato** non sia in grado di fornire il deposito cauzionale con carta di credito richiesto dall'agenzia di noleggio. Sono escluse le spese di carburante, il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore, il drop-off (riconsegna del veicolo in un paese diverso da quello di presa in consegna) salvo nel caso in cui venga fornito il veicolo a noleggio per rientro dall'estero, le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla Centrale Operativa;
- f) in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione. La **Centrale Operativa** sceglie la categoria alberghiera garantendo un minimo pari a 3 stelle;
- g) gli anticipi di spese/cauzione penale (arresto per fatti legati alla circolazione del veicolo) sono erogati esclusivamente all'estero entro € 5.000,00 per **sinistro** e per **polizza** e la garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la **Centrale Operativa** ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L'**Assicurato** deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa;
- h) in caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero sono escluse le spese relative a: cerimonia funebre ed inumazione, eventuale recupero della salma e soggiorno del familiare;
- i) nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente.

Disposizioni e limitazioni

La **Centrale Operativa** si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di **sinistro** o di sospendere in ogni istante l'esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.

Garanzia Assistenza

La **Centrale Operativa** non prende in carico gli eventi conseguenti a:

- mancato contatto con la **Centrale Operativa** o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
- viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Inoltre, si specifica che:
 - a) la **Centrale Operativa** non è ritenuta responsabile di:
 - ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'**Assicurato** o da chi per esso.
 - b) la **Centrale Operativa** non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
 - c) la **Centrale Operativa** opera al meglio nell'interesse dell'**Assicurato** e in una logica di ottimizzazione dei costi; in caso di mancanza di accordo con dell'**Assicurato** si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
 - d) La prestazione non è operante:
 - nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della **Centrale Operativa**;
 - quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;
 - nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l'**Assicurato**.

Richiesta di prestazioni di assistenza

• Prescrizione

Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il **sinistro** e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

AXA ASSISTANCE

Via Carlo Pesenti 121-123 - 00156 ROMA

Numero Verde 800 300 433 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39 06 42 11 57 45 (per chiamate dall'estero)

Fax +39 06 47 40 742

Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di **polizza**;
- cognome e nome dell'**Assicurato**, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;
- le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l'**Assicurato** deve fornire l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo.

In caso di **sinistro**, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'**Assicurato** deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di **AXA MPS Danni**. Qualora l'**Assicurato** non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

- **Onere della prova**

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di **polizza**.

- **Comunicazioni - Variazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il **Contraente**, l'**Assicurato** o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto al primo punto del presente articolo "Richiesta di prestazioni di assistenza – Prescrizione".

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE SEZIONI

Garanzia Assistenza Base - prestazioni

a) Informazioni

Mediante la **Centrale Operativa**, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- concessionari delle case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di furgoni;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

b) Soccorso stradale

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di **guasto**, come da Glossario, (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), incidente della circolazione, incendio, atto vandalico, che comportano l'immobilizzo del **veicolo** coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni sono fornite, su valutazione della **Centrale Operativa** di AXA Assistance, anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentire la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'**Assicurato** AXA Assistance organizza e tiene a carico i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage:** se il **veicolo** può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno).

Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'**Assicurato**.

- **Traino:** se il **veicolo** non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l'**Assicurato**, presso l'officina generica più vicina.

Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il **veicolo** viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina.

In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'**Assicurato**, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'auto soccorritore. Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un'officina meccanica, l'**Assicurato** rinuncerà all'eventuale "secondo traino" presso un'officina, per effettuare le riparazioni del caso.

ATTENZIONE: In caso di trasporto verso destinazione diversa da officina meccanica o deposito del soccorritore, è necessario per legge che l'**Assicurato** sottoscriva uno scarico di Responsabilità nei confronti del soccorritore.

- **Recupero difficoltoso:** se il **veicolo** è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale. L'intervento è effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del **massimale** di € 500,00 per evento. Si specifica che:
 - la prestazione "Soccorso Stradale" opera a condizione che il **veicolo**, al momento del **sinistro**, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, durante la circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
 - nel **massimale** di € 500,00 per il recupero difficoltoso, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'auto soccorritore (secondo traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza; sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. È esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di **AXA MPS Danni** per la custodia del **veicolo**
 - in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l'operatore della **Centrale Operativa** fornisce informazioni specifiche all'**Assicurato**.

c) Trasferimento del carico trasportato (garanzia non valida per i camper)

Qualora, a seguito di traino del **veicolo**, si renda necessario il trasferimento del carico trasportato, la **Centrale Operativa** organizzerà il trasporto del **veicolo** fino ad un deposito indicato dal conducente dove sia possibile scaricare la merce trasportata, sempreché questo si trovi entro un raggio di 50 km (ovvero massimo 100Km A/R) dal luogo di fermo.

Una volta depositata la merce, l'**Assicurato** potrà chiamare nuovamente la Centrale Operativa per richiedere il trasporto del **veicolo** scaricato fino al più vicino punto di assistenza così come previsto dalla prestazione "Soccorso stradale".

La Centrale Operativa terrà a proprio carico i costi sostenuti per i trasporti effettuati fino alla concorrenza del **massimale** complessivo di € 500,00 per evento.

AXA Assistance e/o **AXA MPS Danni** declinano qualsiasi responsabilità in merito a tempi di consegna e integrità della merce, ancorché si tratti di merce deperibile/refrigerata.

d) Taxi sul luogo di fermo

La **Centrale Operativa** può organizzare, per l'**Assicurato** che abbia richiesto il "Soccorso stradale", un servizio di accompagnamento con taxi o veicolo a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo messo a disposizione da AXA Assistance di autosoccorso, per permettere all'**Assicurato** di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione. A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'auto soccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'auto soccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del **veicolo**, così come previsto dalla prestazione "Spese di soggiorno";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'auto soccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora l'**Assicurato** rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione "Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio";

- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'auto soccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'**Assicurato** usufruisca della prestazione "Veicolo in sostituzione".
- AXA Assistance tiene a proprio carico i costi relativi entro il limite di € 50,00 (IVA inclusa) per **sinistro** indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, AXA Assistance rimborsa i costi sostenuti dall'**Assicurato** per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla **Centrale Operativa**, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del **massimale** sopra indicato.

e) Spese di soggiorno (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'**Assicurato**)

In caso di **guasto, incidente**, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del **veicolo**, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla **Centrale Operativa** o in caso di furto totale del **veicolo** stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni con un **massimale** di € 600,00 complessivi e di € 75,00 per notte e per persona.

In caso di furto totale AXA Assistance tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino ad un massimo di 3 giorni, con un **massimale** di € 600,00 complessivi e di € 75,00 per notte e per persona.

Si specifica che:

- in caso di furto totale si richiede all'**Assicurato** di presentare alla **Centrale Operativa** la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del **veicolo**.

f) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'assicurato)

In caso di **guasto, incidente**, incendio, atto vandalico che comportino un immobilizzo del **veicolo**, o che non può essere utilizzato, o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla **Centrale Operativa** o in caso di furto totale del **veicolo** stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell'**Assicurato** e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'**Assicurato** ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione fino ad un massimo complessivo di € 600,00 per evento. Il rientro o la prosecuzione del viaggio non può essere richiesta se si è già proceduto con la richiesta di un soggiorno.

Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all'**Assicurato**, in Italia un veicolo a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore.

La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.

Si specifica che:

- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- in caso di furto totale o parziale subito, si richiede all'**Assicurato** di presentare alla Centrale Operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo;
- nel caso in cui il rientro o il proseguimento del viaggio venga effettuato con aereo classe turistica

o in treno prima classe, le spese prese in carico da AXA Assistance sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'**Assicurato** e degli eventuali passeggeri;

- l'eventuale veicolo sostitutivo è messo a disposizione secondo quanto previsto dalla prestazione "Veicolo in sostituzione".

Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti le assicurazioni facoltative, la franchigia furto e Kasko, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla **Centrale Operativa**.

g) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se, in caso di **guasto, incidente**, incendio, atto vandalico avvenuto all'estero, il **veicolo** subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il **veicolo**, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

Quanto precede vale anche in caso di furto quando il **veicolo** viene recuperato dopo il rientro dell'**Assicurato** in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il **sinistro**, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. AXA Assistance non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di **accessori** e parti del **veicolo**, altri danneggiamenti da parte di **terzi** durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono. Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del **veicolo** (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla **Centrale Operativa** fino ad un massimo complessivo di € 1.500,00 per evento).

h) Veicolo in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)

Se il **veicolo** assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di **guasto, incidente**, incendio, atto vandalico AXA Assistance mette a disposizione dell'**Assicurato** un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.

Qualora al momento del **sinistro** il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) AXA Assistance mette a disposizione dell'**Assicurato** un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li, per un periodo iniziale di massimo 3 giorni (a chilometraggio illimitato) in attesa di conoscere l'effettivo tempo di riparazione ed eventualmente prolunga il noleggio fino ad un massimo totale di 5 giorni.

In caso di furto totale del **veicolo**, la **Centrale Operativa** mette a disposizione dell'**Assicurato** un mezzo sostitutivo di portata utile massima di 14 q.li alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo di 10 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al **sinistro**.

L'**Assicurato** deve presentare alla **Centrale Operativa** copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione è a carico di AXA Assistance esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione può essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate.

Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso

in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

AXA Assistance, su specifica richiesta invia un taxi per recarsi presso la società di noleggio. Il servizio prevede la stessa modalità per la restituzione del veicolo noleggiato.

Si specifica che:

- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del **veicolo** per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la **Centrale Operativa**, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito;
- l'**Assicurato**, su richiesta di AXA Assistance, è tenuto a fornire la documentazione dell'officina da cui risulti il tempo di immobilizzo necessario ad eseguire le riparazioni del veicolo.

i) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto

Nel caso la riparazione del **veicolo** necessiti più di 3 giorni o nell'eventualità di un ritrovamento del veicolo dopo un furto, la **Centrale Operativa** supporta l'**Assicurato** per il recupero del veicolo, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso soluzioni alternative, le più idonee per il recupero:

- un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell'**Assicurato**;
- un soccorso stradale, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio abituale dell'**Assicurato**;
- per il recupero del veicolo dopo la riparazione/ritrovamento, sono a carico di AXA Assistance le spese fino ad un massimo di € 1.500,00.
- un taxi, nel caso in cui il **veicolo** riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l'**Assicurato** ha il proprio domicilio abituale; AXA Assistance autorizza e tiene a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 50,00.

l) Rimpatrio salma (prestazione valida all'estero)

In caso di decesso dell'**Assicurato** all'estero dovuto ad incidente stradale, la **Centrale Operativa** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine. Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. Nel **massimale** sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Sono a carico di AXA Assistance i costi entro € 5.000,00 per **Assicurato**.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'**Assicurato** abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

Sono escluse dalla prestazione le spese relative a:

- la cerimonia funebre e l'inumazione;
- l'eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.

j) Consulto medico telefonico

La **Centrale Operativa**, attiva 24 ore su 24 ore, tutti i giorni dell'anno, è a disposizione dell'**Assi-**

curato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della **Centrale Operativa**, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'**Assicurato** o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La **Centrale Operativa** non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere quanto necessario.

k) Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all'estero)

Qualora il servizio medico della **Centrale Operativa** consigli, a seguito di **infortunio o malattia improvvisa** dell'**Assicurato**, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la **Centrale Operativa** organizza:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
- l'assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.

Il trasporto sanitario ha un limite di € 5.000,00 per **sinistro**, con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della centrale operativa:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, se necessario vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della **Centrale Operativa**, possono essere curate sul posto;
- le infermità o lesioni che non precludono all'**Assicurato** la continuazione del viaggio o del soggiorno;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'**Assicurato** o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
- tutte le spese diverse da quelle indicate;
- tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.

AXA Assistance può richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'**Assicurato**.

l) Pronto intervento cristalli

In caso di **incidente, guasto**, incendio che abbia causato la rottura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo indicato in **polizza** la **Centrale Operativa** invia sul posto un riparatore specializzato dotato dell'attrezzatura adatta ad eseguire la sostituzione; qualora ciò non fosse immediatamente possibile, il **veicolo** stesso viene trasportato presso il centro di riparazione più vicino al luogo del

sinistro, in grado di effettuare la sostituzione. AXA Assistance tiene a proprio carico le spese relative al diritto di uscita ed alla manodopera del riparatore, nonché quelle relative all'eventuale trasporto del **veicolo** stesso al centro di riparazione. Tutte le altre spese sono a carico dell'**Assicurato**.

Garanzia Assistenza PLUS – Condizioni specifiche

a) Limiti di esposizione

Per il prodotto Assistenza Plus il **massimale** è aggregato per **sinistro** e per **polizza** ed è pari a € 1.500,00 per un massimo di 3 **sinistri** per anno. Il **massimale** indicato è al lordo di imposte o altri oneri stabiliti per legge.

Il **massimale** unico non si applica alle prestazioni di soccorso stradale in caso di urgenza, rimpatrio della salma e rimpatrio del veicolo per le quali il **massimale** è illimitato sia per **sinistro** sia per numero di **sinistri** per anno. In tutti gli altri casi, per le prestazioni che eccedono il **massimale**, il costo è a carico dell'**Assicurato**. Tale eventuale eccedenza è comunicata dalla **Centrale Operativa** al momento del **sinistro** con l'indicazione del relativo importo. L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della **Centrale Operativa** per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

In caso di erogazione della prestazione "Veicolo in sostituzione", la **Centrale Operativa** sosterrà il costo del noleggio fino alla concorrenza stimata massima di € 800,00 e si riserva di richiedere all'**Assicurato** il rimborso della quota eventualmente eccedente tale sotto **massimale**, una volta ricevuta la fattura definitiva dalla società di autonoleggio. Nei limiti del **massimale** previsto, le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono i costi che l'**Assicurato** avrebbe dovuto comunque sostenere, come quelli relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico. Nell'ambito della gestione del **sinistro** di assistenza, lo spostamento di prenotazioni già effettuate dall'**Assicurato** o l'acquisto di nuova biglietteria in date diverse rispetto a quanto già acquistato, l'**Assicurato** su richiesta di AXA Assistance, deve rendersi disponibile a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In assenza dei titoli di trasporto, l'**Assicurato** entro 3 mesi dal rientro, deve intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati e versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, note).

b) Soccorso stradale

Le prestazioni riportate in questo paragrafo non rientrano nel **massimale** di € 1.500,00.

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione, incendio, **guasto** (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), atto vandalico, che comportino l'immobilizzo del **veicolo** coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni sono fornite, su valutazione della **Centrale Operativa** di AXA Assistance, anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'**Assicurato** AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage** (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo): se il **veicolo** in caso di **guasto** può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un ri-

paratore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell'**Assicurato**.

- **Traino:** in caso di **sinistro** la **Centrale Operativa** organizza il traino del **veicolo** presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, oppure, in accordo con il cliente, presso un'officina generica in grado di riparare il **veicolo** purché questa ultima non si trovi ad una distanza chilometrica maggiore rispetto al punto di assistenza autorizzato. Il soccorso stradale è fornito, su valutazione della **Centrale Operativa** di AXA Assistance, anche qualora il **sinistro** abbia come conseguenza il danneggiamento del **veicolo** o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'**Assicurato** o per la circolazione stradale.

Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il **veicolo** viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell'officina più vicina. In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l'**Assicurato**, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest'ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall'auto soccorritore.

Qualora l'**Assicurato** indichi come destinazione un'officina in grado di riparare il **veicolo** più lontana del punto autorizzato della casa costruttrice, o un'altra destinazione, o nel caso in cui decida successivamente di spostare il veicolo presso un'altra officina, la **Centrale Operativa** attiva la prestazione di "trasporto veicolo" che rientra tra le prestazioni Assistenza Plus a **massimale** unico di € 1.500,00.

c) Prestazioni Assistenza Plus con massimale unico

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale oppure nel caso in cui il veicolo assicurato sia stato oggetto di furto totale, qualora l'**Assicurato**, impossibilitato all'utilizzo del veicolo, necessiti di assistenza ha diritto alle prestazioni tecniche e mediche di seguito riportate nei limiti del **massimale** di € 1.500,00:

- informazioni;
- furgone sostitutivo;
- recupero difficoltoso;
- rientro al domicilio;
- prosecuzione del viaggio;
- taxi per consegna o recupero furgone in sostituzione;
- autista sostitutivo;
- ricerca, prenotazione e spese di albergo;
- trasporto veicolo in Italia;
- invio pezzi di ricambio;
- anticipo spese riparazione veicolo;
- abbandono legale;
- anticipo cauzione civile e penale;
- assistenza legale;
- dissequestro del veicolo;
- rientro/assistenza figli minori;
- consulto medico;
- invio medico generico;
- servizio di accompagnamento o taxi.

d) Prestazioni mediche

A seguito dell'erogazione di una prestazione di soccorso stradale, la **Centrale Operativa** garantisce, qualora necessarie, le seguenti prestazioni mediche:

d.1) Consulto medico in viaggio

In caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa, il servizio medico della **Centrale Operativa**, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'**Assicurato** o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, fornisce:

- consigli medici di carattere generale;
- informazioni riguardanti:
- reperimento dei mezzi di soccorso;
- reperimento di medici generici e specialisti;
- localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
- modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
- esistenza e reperibilità di farmaci.

La **Centrale Operativa** non fornisce diagnosi o prescrizioni e mette rapidamente l'**Assicurato** in condizione di ottenere quanto necessario.

d.2) Invio medico generico

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della **Centrale Operativa** giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'**Assicurato**, la **Centrale Operativa** invia un medico generico convenzionato sul posto.

Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la **Centrale Operativa** organizza il trasferimento in ambulanza dell'**Assicurato** presso il centro di primo soccorso più vicino.

In caso di emergenza la **Centrale Operativa** non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

e) Rimpatrio salma

In caso di decesso dell'**Assicurato** dovuto ad incidente stradale, la **Centrale Operativa** organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese/città di origine.

Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali/locali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il relativo costo non rientra nel **massimale** di € 1.500,00.

f) Rimpatrio veicolo

Nel caso in cui il **veicolo** subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il **veicolo**, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

Tale prestazione è garantita in forma illimitata e il costo non rientra nel **massimale** di € 1.500,00.

Tutela legale

TUTELA LEGALE

AXA MPS Danni si avvale per la gestione dei **sinistri Tutela Legale** di:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio **Tutela Legale**
con sede in Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 ROMA
Numero verde 800 44 83 46 (per chiamate dall'Italia)
Tel. +39 06 42.115.789 (per chiamate dall'estero)
Fax +39 06 48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'**Assicurato** può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie **Tutela Legale** seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione **Tutela Legale**, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

La portata dell'Assicurazione

a. Cosa è assicurato (Oggetto dell'assicurazione)

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la **liquidazione** dei **sinistri**, **AXA MPS Danni**, alle condizioni di seguito indicate e nel limite del **massimale** di € 15.000,00 per **sinistro**, assicura la **Tutela Legale**, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'**Assicurato** per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati alla successiva lettera c. – “Casi assicurati”.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Società;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;

- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

b. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'**Assicurato** deve:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del **sinistro**;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'**Assicurato** nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico **sinistro** la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo **massimale** resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

c. Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate al **Proprietario**, al **Locatario** in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del **veicolo** indicato in **Polizza** e precisamente:

- a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il **risarcimento** di danni a persone o a cose subito per fatto illecito di **terzi**;
- b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
- c) la difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il **sinistro** nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
- d) l'anticipo della cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
- e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
- f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
- g) le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
- h) l'opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa **Polizza**, la garanzia viene prestata unicamente a favore del **Contraente**; qualora il **Contraente** non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del **Contraente** stesso.

d. Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui alla precedente lettera c. - "Casi assicurati", valgono altresì in favore del **Contraente** - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in **polizza**, siano coinvolti in incidenti stradali.

e. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.

f. Validità territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

g. Decorrenza della garanzia – Insorgenza del sinistro

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al si-

sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il **sinistro** stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico **sinistro**:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Il Sinistro

h. Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'**Assicurato** deve immediatamente denunciare ad AXA Assistance qualsiasi **sinistro** nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di **sinistro** rientrante nella procedura di **risarcimento diretto**, l'**Assicurato** deve denunciare il **sinistro** entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista al punto 1) della lett. c. - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'**Assicurato** ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo se possibile ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di **sinistro**. Se l'**Assicurato** non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'**Assicurato** non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'**Assicurato** deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'**Assicurato** ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con **AXA MPS Danni** e/o con AXA Assistance.

i. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'**Assicurato** richiede la copertura assicurativa deve:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del **sinistro** e indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

I. Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di **sinistro**, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'**Assicurato** presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini della lettera h. - "Denuncia di **sinistro** e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come **AXA MPS Danni**, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'**Assicurato** non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarla sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto

previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei **sinistri** tra l'**Assicurato** e **AXA MPS Danni** e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'**Assicurato** di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'**Assicurato** del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

m. Recupero di somme

Spettano integralmente all'**Assicurato** i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Danni alle merci trasportate

a. Cosa è assicurato (Oggetto dell'assicurazione)

L'assicurazione viene stipulata a garanzia dei danni e/o perdite materiali e diretti che le merci di proprietà del **Contraente** ed inerenti la sua attività produttiva e/o commerciale, ad eccezione di quelle escluse più avanti indicate, possano subire quando trasportate a bordo del **veicolo** indicato in **polizza**.

La presente garanzia non potrà quindi, in nessun modo, essere invocata quale assicurazione della responsabilità del vettore stradale.

AXA MPS Danni rimborsa i danni e le perdite materiali e diretti che le merci assicurate subiscano a cagione di:

- a) incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- b) ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi ed in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- c) collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro stesso.

b. Contributo e limite dell'indennizzo annuo

AXA MPS Danni mette a disposizione del **Contraente** assicurato un contributo annuo di € 2.000,00 per uno o più **sinistri** verificatisi durante il periodo di validità della garanzia, in caso di danni o perdite alle merci trasportate oggetto di assicurazione garantiti a termini di **polizza**. Detto contributo costituisce il limite annuo massimo dell'**indennizzo** e della prestazione dovuta da **AXA MPS Danni**, intendendosi comprensivo – al lordo della franchigia di **polizza**, qualora applicabile – sia del danno o perdita subiti dalle merci che delle spese necessarie al contenimento del danno.

L'impegno di **AXA MPS Danni** si intenderà pienamente e definitivamente assolto, anche anticipatamente rispetto al periodo di scadenza della **polizza**, ad avvenuta **liquidazione** del limite annuo massimo d'**indennizzo**.

c. Condizioni essenziali

La validità della garanzia è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

- che il **Contraente** abbia un proprio interesse assicurabile sulle merci oggetto di assicurazione e che i rischi del trasporto siano a suo carico;
- che il trasporto venga effettuato nel pieno rispetto delle leggi vigenti;
- che non siano state stipulate, anche da soggetti diversi, altre assicurazioni contro i danni alle merci trasportate dall'autoveicolo indicato in **polizza**.

d. Cosa NON assicura (Esclusioni)

Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

- a) carte valori, documenti, monete, francobolli, oggetti in materiale prezioso, pietre e metalli preziosi, oggetti d'arte o d'antiquariato;
- b) pelli grezze e/o semi-lavorate, pellicce, prodotti farmaceutici;
- c) materiale foto-ottico ed audiovisivo, apparecchi radio, TV, HI-FI, HI-TECH, telefonia, computer e relativi **accessori**;
- d) merci infiammabili, esplodenti o pericolose;
- e) merci deperibili da trasportarsi con autoveicoli muniti di impianto frigorifero;
- f) autoveicoli, animali vivi, masserizie, merci usate o già danneggiate.

Sono esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:

- a) dolo o colpa grave del **Contraente**, di suoi rappresentanti o dipendenti;
- b) atti od omissioni commessi dal **Contraente** sia dolosamente sia temerariamente e con la consapevolezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) furto, rapina o sottrazione delle merci, comunque perpetrati;
- d) appropriazione indebita, ammanco, smarrimento, mancata consegna;
- e) bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, contaminazione, caduta di colli sia all'esterno che all'interno dell'autoveicolo indicato in **polizza**;
- f) inidoneità dell'autoveicolo e/o rimorchio per il trasporto e la protezione delle merci;
- g) difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
- h) cattivo stivaggio sull'autoveicolo indicato in **polizza**, cattiva preparazione delle merci al trasporto, da chiunque effettuati;
- i) operazioni di carico e/o scarico, con qualsiasi mezzo effettuate;
- j) vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- k) intolleranza alle variazioni di temperatura.

Sono altresì esclusi i danni e le perdite dipendenti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- l) ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un rischio assicurato;
- m) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- n) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- o) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentavi a tale scopo;
- p) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
- q) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- r) atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici; atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- s) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

e. Rimpiazzo ed esclusione del deprezzamento

In caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, **AXA MPS Danni** risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta, anche se questa non sia stata valutata separatamente, ed indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

f. Validità territoriale – Sospensione della garanzia durante le traversate marittime

L'assicurazione ha validità per i trasporti che l'autoveicolo indicato in **polizza** effettua entro i limiti territoriali dei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, U.E., Stato di Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Norvegia.

Resta convenuto tra le Parti che la garanzia si intende sospesa quando il veicolo indicato in **polizza** si trovi a bordo di navi traghetto o **Ro-Ro**.

g. Periodo di validità della garanzia

Il periodo di validità della presente garanzia ha inizio e scadenza come indicato in **polizza** ed è valida per tutti i **sinistri** verificatisi durante detto periodo.

h. Durata dell'assicurazione

Ogni assicurazione ha inizio dal momento in cui il **veicolo** indicato in **polizza**, con a bordo le merci assicurate, lascia il luogo di partenza; l'assicurazione continua durante l'ordinario corso del viaggio specificato nel documento di trasporto, comprese - per un periodo massimo di 24 ore ciascuna - le eventuali soste intermedie riferentisi alla normale esecuzione del viaggio, e termina con la riconsegna delle merci al destinatario o a chi per esso e comunque non oltre la mezzanotte del secondo giorno dall'arrivo delle merci stesse nella località finale di destino. Durante le eventuali soste intermedie la garanzia contro i rischi di incendio, esplosione e scoppio è prestata a condizione essenziale che il **veicolo** indicato in **polizza**, con a bordo le merci assicurate, sia parcheggiato in aree o locali adeguatamente protetti e sorvegliati.

h. Plurima assicurazione

In deroga a quanto previsto dall'art. 1910 del c.c. resta convenuto tra le Parti che qualora dovesse risultare l'esistenza di altra/e assicurazione - ancorché contratte separatamente, anche da altri soggetti rispetto al **Contraente** assicurato, presso la medesima Società così come presso altri assicuratori - a copertura dei danni e/o perdite subite dalle merci trasportate a bordo del veicolo indicato in **polizza**, la presente garanzia si intenderà priva di operatività e validità, pur in presenza di **premio** già versato, le Parti attribuendo a tali altre assicurazioni validità esclusiva.

i. Valore massimo assicurabile

Le Parti convengono che il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse del **Contraente** assicurato, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e che detto valore è costituito dal prezzo d'acquisto delle merci (ovvero dal costo di produzione, qualora le merci siano prodotte dal **Contraente**) maggiorato delle spese di trasporto sostenute.

m. Constatazione e determinazione del danno.

La constatazione del danno dovrà stabilire la natura, la causa e l'entità dello stesso.

L'entità del danno è costituita dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui si trovai a seguito del **sinistro**; quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso di **AXA MPS Danni**, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

n. Obblighi in caso di sinistro

Il **Contraente** assicurato, in caso di **sinistro**, si obbliga a:

- comunicare ad **AXA MPS Danni**, appena vengono a sua conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- produrre la documentazione fotografica delle merci danneggiate in seguito al **sinistro**;
- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; **AXA MPS Danni** ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
- dichiarare se e quali altre assicurazioni sono state stipulate sulla stessa merce;
- compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di **rivalsa** contro ogni eventuale **terzo** responsabile;
- compiere, a richiesta di **AXA MPS Danni** che se ne assume ogni onere e responsabilità, tutti gli atti che, ai fini del presente articolo, fossero ritenuti necessari od opportuni;
- astenersi dal transigere e/o riscuotere **indennizzo** alcuno da **terzi** responsabili, senza preventivo consenso scritto di **AXA MPS Danni**;
- fornire ad **AXA MPS Danni** ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questa rivolta loro ai fini del presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applicano gli artt. 1915 e 1916 del c.c..

o. Richiesta dell'indennizzo

Il **Contraente** assicurato deve provare l'entità del danno, che questo rientri nella copertura assicurativa, e la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'**indennizzo**.

A tal fine il **Contraente** assicurato deve:

- consegnare i documenti del trasporto, la documentazione fotografica ed ogni altro documento necessario per accertare le circostanze del **sinistro**;
- consegnare gli eventuali verbali redatti in contraddittorio con altro soggetto eventualmente responsabile del danno e la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di **rivalsa** (qualora il caso ricorra);
- esibire la fattura e gli altri documenti originali necessari per l'accertamento della natura, qualità, quantità e valore delle merci nonché comprovanti la legittimazione all'**indennizzo**.

p. Franchigia

La **franchigia** di **polizza** viene stabilita in € 100,00 nella forma "pagamento integrale eccedendo"; volendo con questo le Parti intendere:

- che la **liquidazione** del contributo verrà effettuata previa deduzione della franchigia di **polizza**, e ciò sino a concorrenza del limite annuo massimo d'**indennizzo** di € 2.000,00, qualora la perdita o il danno alle merci trasportate, maggiorati delle spese di contenimento del danno, risultino inferiori al limite annuo massimo d'**indennizzo** messo a disposizione da

AXA MPS Danni,

ovvero

- che la **liquidazione** del contributo verrà effettuata senza deduzione di alcuna **franchigia**

qualora il danno o la perdita, maggiorati delle spese di contenimento del danno, risultino superiori al limite annuo massimo d'**indennizzo** messo a disposizione da **AXA MPS Danni**.

q. Liquidazione dei danni - Pagamento dell'**indennizzo**

La **liquidazione** dei danni, dedotta l'eventuale **franchigia** qualora applicabile, verrà effettuata in conformità a quanto stabilito in base a quanto precede. Il pagamento dell'**indennizzo** avverrà, contro rilascio di quietanza, entro i 30 giorni successivi a quello in cui il **Contraente** assicurato avrà ottemperato agli obblighi in caso di **sinistro**.

r. Esagerazione dolosa del danno

AXA MPS Danni non è tenuta al pagamento dell'**indennizzo** in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, adozione ed utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, alterazione dolosa delle tracce del **sinistro**.

s. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni **sinistro** regolarmente denunciato, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo**, ciascuna delle Parti può recedere da questa sezione del contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso esercitato dal **Contraente** ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata, il recesso esercitato da **AXA MPS Danni** ha invece effetto dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata.

Appendici di vincolo

I) per i veicoli locati in “leasing”

Clausola n. 1

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing)

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato a suo nome, è stato concesso in leasing al **Contraente** sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio di **polizza**, **AXA MPS Danni** si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del **premio** comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

In caso di **sinistro** che provochi danni al veicolo assicurato l'**indennizzo** verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

II) per i veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

Clausola n. 2

(pagamento del **premio** di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La **polizza** è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo indicata sul frontespizio a favore dell'Ente vincolatario, e pertanto **AXA MPS Danni** si obbliga per la durata della **polizza** stessa a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;
- b) comunicare all'Ente vincolatario ogni **sinistro** in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in **polizza** entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;

- c) comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del **premio** di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) non pagare, in caso di **sinistro** che provochi danni al veicolo assicurato l'**indennizzo** senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal **Contraente**.

AXA MPS Danni potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al **Contraente** e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

Fino alla data di scadenza del vincolo, il **Contraente** potrà disdire o modificare il contratto solo con il consenso formale del vincolatario.

Le Fonti normative

Di seguito le forniamo un estratto dei più rilevanti riferimenti normativi che trovano applicazione nel contratto di assicurazione.

Norme del codice civile

Art. 1888 - **Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al **Contraente** la **polizza** di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del **Contraente**, duplicati o copie della **polizza**; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del **Contraente**, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il **Contraente** ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al **Contraente** di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al **periodo di assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al **premio** convenuto per il primo anno. Se il **sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - **Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

Se il **Contraente** ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'**Assicurato** nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il **sinistro** si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il **premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1901 - **Mancato pagamento del premio**

Se il **Contraente** non paga il **premio** o la prima rata di **premio** stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **Contraente** paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il **Contraente** non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

(...)

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del **sinistro**, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'**Assicurato** che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'**Assicurato** omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'**Assicurato** verso i **terzi** responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'**Assicurato** stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'**Assicurato** è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2054 - Circolazione di veicoli

Il Conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei Conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Il **proprietario del veicolo** o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col Conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di **premio** si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Codice delle Assicurazioni**Art. 122 - Veicoli a motore**

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la Responsabilità Civile verso i **terzi** prevista dall'art. 2054 c.c. e dall'art. 91, comma 2, del Codice della Strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del **locatario** in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga al-

l'art. 1896, comma 1, secondo periodo, del c.c. l'**Assicurato** ha diritto al rimborso del rateo di **premio**, relativo al residuo **periodo di assicurazione**, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'art. 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 129 - **Soggetti esclusi dall'assicurazione**

1. Non è considerato **terzo** e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo Conducente del veicolo responsabile del **sinistro**.
2. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati **terzi** e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) i soggetti di cui all'art. 2054, comma 3, del c.c. ed all'art. 91, comma 2, del Codice della Strada;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al **terzo** grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'**Assicurato** provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'**Assicurato** sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 - **Attestazione sullo stato del rischio**

(...)

4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di **polizza** assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Art. 144 - **Azione diretta del danneggiato**

1. Il danneggiato per **sinistro** causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il **risarcimento** del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero **massimale** di **polizza** l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'**Assicurato** al **risarcimento** del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di **rivalsa** verso l'**Assicurato** nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 149 - **Procedura di risarcimento diretto**

1. In caso di **sinistro** tra 2 veicoli a motore identificati ed assicurati per la Responsabilità Civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di **risarcimento** all'impresa di assicurazione che ha stipulato il

contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di **risarcimento diretto** riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'**Assicurato** o del Conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal Conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139. La procedura non si applica ai **sinistri** che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al **risarcimento** del danno subito dal **terzo** trasportato come disciplinato dall'art. 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di **risarcimento diretto**, è obbligata a provvedere alla **liquidazione** dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del **sinistro** e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale **liquidazione** definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il **risarcimento diretto** ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'art. 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.

L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio **Assicurato** ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di **risarcimento diretto**.

Art. 150 - **Disciplina del sistema di risarcimento diretto**

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
 - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle Parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di **sinistro** e gli adempimenti necessari per il **risarcimento** del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il **risarcimento** del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni **accessori**;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di **risarcimento diretto**.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'art. 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli artt. 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di **risarcimento diretto**.
3. L'IVASS vigila sul sistema di **risarcimento diretto** e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di **liquidazione** e la stabilità delle imprese.

Consigli utili in caso di sinistro

Quando denunciare il sinistro

In caso di **sinistro**, l'**Assicurato** deve dare comunicazione alla propria Società di assicurazione entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata il più presto possibile.

Il modulo di constatazione amichevole

In base al Regolamento ISVAP n. 13 del 06/02/2008, per la denuncia dei **sinistri** da **RCA** è indispensabile utilizzare il “modulo di constatazione amichevole” (c.d. modulo blu o modulo CAI). Tale modulo le è stato consegnato al momento della sottoscrizione della **polizza**.

I documenti complementari alla denuncia di sinistro

Documenti da far pervenire al competente Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Danni	FURTO	INCENDIO	EVENTI NATURALI	KASKO	ATTI VANDALICI/DOLOSI E EVENTI SOCIOPOLITICI
Denuncia all'Autorità competente	● ●		● ●	● ●	● ●
in caso di furto avvenuto all'estero, Denuncia alla competente Autorità estera e successiva denuncia alla competente Autorità italiana	● ●		● ●	● ●	● ●
L'Estratto Cronologico Integrato o altri documenti atti ad individuare esattamente il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione per accertarne il suo valore commerciale	●	●	●	●	●
Certificato di proprietà o altri documenti atti a verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●
Chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto)	●				
Procura a vendere, se richiesta da AXA MPS Danni	●				
In caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul veicolo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento dell' indennizzo direttamente all' Assicurato	●				
Copia del verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti, o dichiarazione equivalente (in caso di incendio)		● ●			
Copia conforme all'originale dell'eventuale verbale di ritrovamento e riconsegna, rilasciato dalla competente Autorità (in caso di furto, rapina, appropriazione indebita)	●	●			
Copia della denuncia di sinistro all'Autorità competente a seguito di incendio conseguente ad atto vandalico o doloso di terzi		● ●			● ●

● in caso di perdita totale del veicolo ● in caso di danno parziale

La denuncia all'Autorità competente

In caso di **sinistro** derivante da furto occorre presentare all'Autorità competente (Polizia, Carabinieri) la relativa denuncia. Nel caso in cui il **sinistro** avvenga all'estero, sarà necessario presentare denuncia all'Autorità straniera competente e - al rientro in Italia - ripetere la denuncia anche presso le Autorità italiane.

Una copia delle denunce deve essere consegnata all'Ufficio **sinistri**/Ispettorato **sinistri** di **AXA MPS Danni**.

La richiesta di risarcimento diretto

Il **risarcimento diretto** è la procedura in vigore dal 01/02/2007, che in caso di incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o responsabili solo in parte) di ottenere il **risarcimento** direttamente dalla propria Società di assicurazione. Tale procedura si può attivare solo nel caso di incidente tra 2 veicoli a motore*, entrambi immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano), assicurati con Società di assicurazione italiane (o Società di assicurazione straniera che abbia aderito alla procedura di **risarcimento diretto**) in cui il Conducente abbia subito danni alle cose e/o lesioni di lieve entità (entro il 9%).

I contenuti che deve avere la richiesta sono riportati alla pagina **86**.

Vengono risarciti direttamente:

- i danni subiti dal veicolo assicurato;
- le lesioni di lieve entità (cioè i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) subite dal Conducente;
- i danni alle cose trasportate nel veicolo e di proprietà dell'**Assicurato** o del Conducente;
- i danni subiti dai passeggeri dei veicoli coinvolti (anche in caso di lesioni gravi).

La procedura di **risarcimento diretto** è esclusa:

- se nel **sinistro** risultano coinvolti più di due veicoli a motore;
- in assenza di collisione materiale tra i due veicoli;
- se il **sinistro** è avvenuto all'estero;
- se il **sinistro** è avvenuto con veicoli immatricolati all'estero;
- se nel **sinistro** viene coinvolto un ciclomotore sprovvisto di nuova targa;
- nel caso di danni fisici gravi al Conducente.

In questi casi si applica la procedura ordinaria.

La richiesta di risarcimento con procedura ordinaria

La procedura ordinaria (art. 148 del Codice delle Assicurazioni) prevede che la richiesta di **risarcimento** vada inoltrata all'assicuratore del veicolo ritenuto responsabile del **sinistro**. Tale richiesta deve essere inviata tramite raccomandata A/R e, per essere completa, deve contenere:

- le targhe dei veicoli coinvolti;
- i nomi degli Assicurati;
- le denominazioni delle Società di assicurazione;
- la data del **sinistro**;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'eventuale intervento delle forze dell'ordine;
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del **sinistro**;

* Se uno dei veicoli (o entrambi) è un ciclomotore deve essere targato secondo il regime di targatura entrato in vigore in data 01/07/2006.

Consigli utili in caso di sinistro

- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- il codice fiscale degli aventi diritto al **risarcimento**;
- una copia del modulo di constatazione amichevole, qualora presente;
- l'età, l'attività ed il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie (Inps, Inail, etc);
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Sinistro avvenuto all'estero

Anche in caso di incidente avvenuto all'estero occorre compilare il modulo di constatazione amichevole. In mancanza, è indispensabile scambiarsi i dati salienti incluso il nome della Società di assicurazione estera.

Il D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 - Capo V - artt. 151 e seguenti consente a persone residenti in Italia che abbiano subito danni in conseguenza di un incidente avvenuto all'estero di trattare in Italia la pratica di **risarcimento**. L'incidente deve essere avvenuto in uno degli stati i cui Bureaux hanno aderito al sistema della **Carta Verde** il cui elenco è riportato sul retro della Carta stessa.

Il veicolo estero che ha provocato il danno deve avere una targa rilasciata in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo. Per tale ragione è di fondamentale importanza avere con sé al momento del **sinistro** la **Carta Verde** che viene consegnata unitamente al contrassegno di **polizza** ed è il documento che dimostra la propria copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla stessa.

Per chiedere il **risarcimento** del danno in Italia bisogna rivolgersi al rappresentante nominato in Italia dalla Società di assicurazione estera che copre il veicolo che ha provocato il danno. Per verificare se il veicolo che ha provocato il danno sia assicurato, nonché la Società di assicurazione estera che lo copre e i riferimenti del rappresentante nominato in Italia della stessa, occorre rivolgersi al Centro di informazioni costituito presso la Consap attraverso:

- il fax al numero 06 85796270
- la e-mail all'indirizzo
richieste.centro@consap.it.

Se il veicolo che ha cagionato il danno non è assicurato, la richiesta di **risarcimento** va inviata all'UCI, che interviene su incarico di Consap S.p.A. allegando copia della risposta ottenuta dall'IVASS e tutta la documentazione a sostegno della richiesta (verbale della Polizia, testimonianze, documentazione sul danno subito, ecc.). La stessa procedura va seguita se il veicolo che ha causato il danno non è stato identificato.

Le carrozzerie convenzionate

AXA MPS Danni mette a tua disposizione un network di carrozzerie di fiducia, presenti su tutto il territorio nazionale.

Per conoscere l'elenco e individuare quella che ti è più comoda puoi contattare il nostro Contact Center Sinistri al Numero dedicato 800 231 187 o visitare il sito internet www.axa-mps.it (percorso <https://www.axa.it/trova-agente?data=CA>).

Le carrozzerie convenzionate ti assicurano:

- uno sconto del 10% sulle riparazioni;
- 1 anno di garanzia;
- tempi certi di riparazione.

In più, se il danno è coperto, non dovrai anticipare nulla perché le spese verranno rimborsate direttamente da parte di **AXA MPS Danni** e ti verrà data l'auto sostitutiva per danni superiori a € 2.000,00.

Facoltà del Contraente di rimborsare i sinistri liquidati

Nel caso in cui il **sinistro** rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, il **Contraente**, all'atto del rinnovo del contratto, può decidere di rimborsare alla Società di assicurazione gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei **sinistri** avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, in tal modo potrà conservare la propria classe di merito (vedi Sezione "Forma tariffaria Bonus/Malus VAN", punto 15 "Facoltà del **Contraente** di rimborsare i **sinistri** liquidati").

Il **Contraente** potrà conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare e valutare così l'opportunità di procedere o meno al rimborso, inviando richiesta direttamente a Consap S.p.A. - Servizio Stanza di compensazione:

- per posta da inviare in Via Yser, 14 - 00198 ROMA
- via fax ai seguenti numeri:
06 85796 546 - 547
- via email al rimborsistanza@consap.it
- via internet attraverso procedura on-line sul sito www.consap.it
- mediante consegna direttamente presso la Sede della Consap.

I contenuti puntuali della richiesta sono riportati nel modello a pagina 87.

Una volta pervenuta la richiesta, la "Stanza di compensazione" comunica a mezzo lettera l'importo del **risarcimento** e i riferimenti bancari necessari per effettuare il pagamento. Se il **Contraente** lo ritiene conveniente, potrà rimborsare il **sinistro** corrispondendo il relativo importo. In tal caso Consap provvederà a rilasciargli l'attestazione di avvenuto pagamento con la quale questi potrà recarsi presso la propria Società di assicurazione per richiedere la riclassificazione del contratto e una nuova **attestazione sullo stato del rischio**.

Tale facoltà riguarda solo ed esclusivamente i **sinistri** liquidati totalmente e può essere esercitata anche in caso di disdetta, purché entro la scadenza del contratto stesso.

Nel caso in cui il **sinistro** non rientri nell'ambito della procedura di **risarcimento diretto**, il **Contraente** potrà rivolgersi direttamente alla Società di assicurazione per conoscere l'importo del **sinistro** da rimborsare ed eventualmente corrisponderlo.

I servizi di Assistenza

L'**Assicurato** che ha attivato la copertura Assistenza, potrà usufruirne contattando la Centrale operativa di AXA Assistance in funzione 24 ore su 24 al Numero Verde 800 300 433. Per le chiamate dall'estero il numero di telefono è +39 06 42 11 57 45.

Rottura cristalli

In caso di rottura di cristalli l'**Assicurato** che ha sottoscritto questa garanzia, potrà ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli rivolgendosi ad un centro autorizzato e convenzionato senza anticipare nulla perché le spese verranno rimborsate direttamente da **AXA MPS Danni**. L'**Assicurato** per conoscere l'elenco e individuare quello più vicino può visitare il sito www.axa-mps.it (percorso <https://www.axa.it/trova-agente?data=CA>)

MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI

Sezione 1 - Intestazione

Spett. Assicurazione
Via
Città

Data

Oggetto: Richiesta di risarcimento dei danni

Sinistro del ... / ... / ... in località targa del danneggiato targa della controparte

Sezione 2 - Contenuto della richiesta per danni a cose

Io sottoscritto/a (codice fiscale) proprietario/a del veicolo (indicare marca e modello) targato e assicurato con la Compagnia chiedo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro avvenuto il giorno in via/piazza località L'altro veicolo coinvolto nell'incidente è (indicare marca, modello) targato assicurato per la responsabilità civile auto con la Compagnia con polizza n. intestata al Sig. (indicare nome e cognome dell'Assicurato)

Alla guida dell'altro veicolo si trovava il Sig. (indicare nome e cognome, codice fiscale e, se possibile, riferimento della patente del Conducente)

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità: (descrizione delle circostanze dell'incidente come indicate nell'allegato modulo blu).

..... (da riempire solo in caso di presenza di testimoni allegando un loro documento d'identità)

Al momento del sinistro era presente il/la Sig./Sig.ra indirizzo codice fiscale tel., che può confermare la descrizione dell'incidente secondo le formalità richieste dalla Compagnia.

(da riempire solo in caso di intervento delle forze di Polizia)

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche (indicare gli organi di polizia intervenuti)

Si invita la Compagnia in indirizzo a procedere all'accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che il veicolo danneggiato e gli oggetti danneggiati sono a Vostra disposizione in orari lavorativi (ovvero dalle 8.30 alle 17.30) per cinque giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente al seguente indirizzo:

via (località) tel.

Firma

Sezione 3 - Contenuto della richiesta per danni alla persona del Conducente

Per danni alle cose trasportate appartenenti al Conducente non proprietario del veicolo, occorre integrare la richiesta di risarcimento con l'indicazione degli oggetti danneggiati.

Poiché a seguito del sinistro, io sottoscritto/a (codice fiscale) in qualità di Conducente del veicolo (comunicare marca e modello e targa) e assicurato con la Compagnia ho riportato lesioni personali, chiedo il risarcimento del danno alla persona e fornisco (oppure mi riservo di fornire con una seconda comunicazione) le seguenti informazioni necessarie ai fini della formulazione dell'offerta di risarcimento da parte della Compagnia:

- età al momento del sinistro
- attività lavorativa e reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale
- idonea documentazione medica attestante l'entità delle lesioni
- attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (in caso di visita da parte di proprio medico legale)

La valutazione medico legale delle conseguenze delle lesioni subite è riportata nell'allegata consulenza di parte per la cui prestazione ho corrisposto l'importo di euro

Ai sensi dell'art. 142 del Codice delle Assicurazioni, il sottoscritto dichiara di aver/non aver diritto (cancellare l'espressione che non interessa) a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

Resto in attesa di Vostre comunicazioni.

Firma

Sezione 4 - Allegati alla richiesta di risarcimento

- Modulo di constatazione amichevole (Modulo BLU)
- Denuncia sinistro

**MODELLO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI
DEI SINISTRI LIQUIDATI - DA PRESENTARE ALLA CONSAP**

Spettabile
CONSAP S.p.A.
Via Yser, 14 - 00198 ROMA
Tel. 06 857961
Fax 06 85796296

Data

Oggetto: Richiesta di informazioni ai fini del possibile riscatto di sinistro CARD

Spettabile CONSAP,
io sottoscritto (cognome e nome)
residente a (città) - prov. ()
in via/piazza n°
assicurato con la Compagnia (nome Compagnia)
con polizza n°
a seguito del sinistro
rubricato dalla mia Compagnia con n°
avvenuto in data
tra il veicolo da me assicurato targa
ed il veicolo di controparte targa assicurato con la
Compagnia
chiedo
di conoscere l'importo del danno risarcito in regime CARD ai fini del possibile riscatto e ripristino della precedente classe di merito.

Con i migliori saluti.

Firma dell'Assicurato

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA o AXA MPS Danni") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da **terzi** per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; **liquidazione** dei **sinistri**, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del **premio**;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd. "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una **polizza** in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di **AXA MPS Danni** e di **terzi** a cui tali dati saranno comunicati⁵. Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e **AXA MPS Danni**, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili¹ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviare Le comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a **Premio**, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicare Le novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di **AXA MPS Danni** o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da **AXA MPS Danni**, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; **liquidazione dei sinistri**, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti **assicurato**, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la **liquidazione** di un **sinistro** ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; **assicuratori**, **coassicuratori**; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁶ da **AXA MPS Danni** - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In **AXA MPS Danni**, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la **liquidazione** ed il pagamento dei **sinistri**, tra cui **Centrale operativa** di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione **Veicolo** Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDai, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi

⁶La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri **assicuratori**, **coassicuratori**; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (**contraente**, **assicurato**, beneficiario e, a certe condizioni, **terzo danneggiato**), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2.

naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti **terzi** agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che **AXA MPS Danni** avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma c.a. Data Protection Officer - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

⁸Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.



axa-mps.it

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate al 30/11/2018